

VALORE

Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili
e a premio annuo indicizzato

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- Scheda sintetica
- Nota informativa
- Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata
- Glossario
- Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
LEGGERE ATTENTAMENTE
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA

RB Vita S.p.A.
Società appartenente al gruppo Allianz S.p.A.

Sommario

SCHEMA SINTETICA

1.	INFORMAZIONI GENERALI	pag.	1/6
1.a)	Impresa di assicurazione	pag.	1/6
1.b)	Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa	pag.	1/6
1.c)	Denominazione del contratto	pag.	1/6
1.d)	Tipologia del contratto	pag.	1/6
1.e)	Durata	pag.	1/6
1.f)	Pagamento dei premi	pag.	2/6
2.	CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO	pag.	3/6
3.	PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE	pag.	3/6
4.	COSTI	pag.	4/6
5.	ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA COLLEGATA AL CAPITALE COMBINATO	pag.	6/6
6.	DIRITTO DI RIPENSAMENTO	pag.	6/6

NOTA INFORMATIVA

A.	INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	pag.	1/14
1.	Informazioni generali	pag.	1/14
B.	INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE	pag.	1/14
2.	Prestazioni assicurative e garanzie offerte	pag.	1/14
3.	Premi	pag.	2/14
4.	Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili	pag.	4/14
C.	INFORMAZIONI SUI COSTI E SUL REGIME FISCALE	pag.	6/14
5.	Costi	pag.	6/14
5.1.	Costi gravanti direttamente sul Contraente	pag.	6/14
5.1.1.	Costi gravanti sul premio	pag.	6/14
5.1.2.	Costi per riscatto	pag.	7/14
5.2.	Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili	pag.	7/14
6.	Sconti	pag.	7/14
7.	Regime fiscale	pag.	7/14
D.	ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO	pag.	8/14
8.	Modalità di perfezionamento del contratto	pag.	8/14
9.	Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi	pag.	8/14
10.	Riscatto e riduzione	pag.	8/14
11.	Revoca della proposta	pag.	8/14
12.	Diritto di recesso	pag.	9/14
13.	Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione	pag.	9/14
14.	Legge applicabile al contratto	pag.	9/14
15.	Lingua in cui è redatto il contratto	pag.	9/14
16.	Reclami	pag.	10/14
17.	Informativa in corso di contratto	pag.	10/14
18.	Conflitto di interessi	pag.	11/14
E.	PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI	pag.	12/14

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 -	Prestazioni assicurative e garanzie offerte dalla Società	pag.	1/15
Art. 2 -	Premi	pag.	1/15
Art. 3 -	Determinazione delle quote di capitale assicurato	pag.	4/15
Art. 4 -	Bonus di fedeltà	pag.	5/15
Art. 5 -	Clausola di Rivalutazione	pag.	5/15
Art. 6 -	Riscatto	pag.	7/15
Art. 7 -	Opzioni in caso di riscatto totale	pag.	8/15
Art. 8 -	Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell'assicurazione	pag.	9/15
Art. 9 -	Durata	pag.	10/15
Art. 10 -	Revoca della proposta	pag.	10/15
Art. 11 -	Diritto di recesso	pag.	10/15
Art. 12 -	Mancato versamento del premio annuo: risoluzione e riduzione	pag.	10/15
Art. 13 -	Ripresa del versamento del premio annuo: riattivazione	pag.	11/15
Art. 14 -	Cessione, pegno e vincolo	pag.	11/15
Art. 15 -	Beneficiari	pag.	11/15
Art. 16 -	Pagamenti della Società	pag.	11/15
Art. 17 -	Prescrizione	pag.	12/15
Art. 18 -	Non pignorabilità e non sequestrabilità dei capitali assicurati	pag.	12/15
Art. 19 -	Tasse ed imposte	pag.	12/15
Art. 20 -	Foro competente	pag.	12/15

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA VITARIV	pag.	13/15
--	------	-------

GLOSSARIO VALORE	pag.	1/3
-------------------------	------	-----

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	pag.	1/2
---	------	-----

Utilizzo dei dati personali per scopi assicurativi	pag.	1/2
--	------	-----

Modalità d'uso dei dati	pag.	1/2
-------------------------	------	-----

MODULO DI PROPOSTA	pag.	1/6
---------------------------	------	-----

VALORE

Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e a premio annuo indicizzato (Tariffa R4a 2 2% RB)

SCHEDA SINTETICA

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è:
RB Vita S.p.A.,
appartenente al gruppo Allianz S.p.A.,
con sede legale ed uffici di direzione in Corso Italia, 23, 20122 - Milano (Italia).

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto di RB Vita S.p.A. ammonta a 254 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 191 milioni di euro.
La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 19 milioni di euro.
L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita è pari a 124,54% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

1.c) Denominazione del contratto

VALORE

1.d) Tipologia del contratto

VALORE è un piano di risparmio a premio annuo indicizzato e a capitale rivalutabile che fa parte della categoria delle assicurazioni a vita intera.
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano al primo gennaio di ogni anno solare ("data di rivalutazione") e, comunque, al termine del piano, in base al rendimento della gestione separata VITARIV.

1.e) Durata

Nell'ambito di VALORE occorre distinguere fra:

- *durata del contratto* - intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative - che è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato;

- *durata del piano* - intendendosi per tale il periodo di versamento dei premi annui pattuiti – stabilita a scelta del Contraente, tra un minimo di 10 anni ed un massimo di 25 anni, sempreché l'Assicurato al termine del piano non superi i 75 anni di età computabile.

In ogni caso, qualora siano stati corrisposti per intero i premi annui relativi ai primi tre anni di durata del piano, è possibile esercitare il diritto di riscatto che comporta la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione, da parte della Società, di un importo pari al valore di riscatto.

1.f) Pagamento dei premi

Premi annui

- un *premio annuo*, che costituisce il premio pattuito nell'ambito del piano dei versamenti. I premi annui possono essere corrisposti con periodicità annuale, semestrale, quadrimestrale o mensile, secondo quanto indicato in tabella:

Periodicità	Importo minimo di rata
Annuale	1.000 euro
Semestrale	500 euro
Quadrimestrale	350 euro
Mensile	100 euro

Incrementi di premio, premi aggiuntivi e premio una tantum

- *gli incrementi di premio, i premi aggiuntivi ed un premio una tantum* pagabili, a scelta del Contraente, per incrementare le prestazioni assicurate; in particolare, gli incrementi di premio ed i premi aggiuntivi possono essere corrisposti secondo quanto indicato in tabella:

	Incremento di premio*	Premio aggiuntivo
Importo minimo	120 euro annui	500 euro a versamento
Importo massimo	30% dell'ultimo premio versato**	3 volte il premio annuo iniziale

* l'incremento di premio (o la diminuzione del premio incrementato), può essere effettuato - a richiesta del Contraente - ogni cinque anni nel corso del piano, secondo le modalità indicate al punto 3 della Nota informativa;

** importo massimo da intendersi come comprensivo di eventuali incrementi di premio già effettuati.

Il *premio una tantum* può essere corrisposto, una sola volta nel corso della durata del piano, per un importo minimo almeno pari a 3.000 euro.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il premio annuo pattuito - da intendersi come comprensivo di eventuali incrementi di premio già effettuati - viene indicizzato di una percentuale pari all'incremento annuo dell'indice ISTAT e comunque in misura non inferiore al 2,5% e non superiore al 10%.

Si segnala che le disposizioni riportate nella presente Scheda sintetica sono riferibili esclusivamente a premi annui, incrementi di premio e premi aggiuntivi ed a quella parte delle prestazioni assicurate costituite a fronte di tali premi ("Capitale Combinato").

Con riferimento all'eventuale premio una tantum ed alla parte di prestazioni assicurate costituite a fronte di tale premio ("Capitale Unico") valgono le condizioni che saranno consegnate al Contraente dalla Società in occasione del versamento di tale premio.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

VALORE è un piano di risparmio assicurativo dedicato a chi ricerca - in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo - la crescita costante delle prestazioni assicurate senza esporsi ai rischi derivanti dall'andamento dei mercati finanziari.

Le prestazioni assicurative, liquidabili in caso di decesso dell'Assicurato o gli importi liquidabili a seguito di riscatto, si incrementano di anno in anno sulla base dell'andamento della gestione separata VITARIV, una particolare forma di gestione assicurativa degli investimenti che ha l'obiettivo di minimizzare il rischio e offrire stabilità di rendimenti nel medio lungo periodo.

Ai fini di una corretta valutazione dell'investimento assicurativo, si segnala che una parte dei premi versati dal Contraente viene trattenuta dalla Società a fronte dei costi previsti dal contratto; pertanto tale parte dei premi versati non concorre alla formazione del Capitale Combinato.

Progetto Esemplificativo

Per illustrare gli sviluppi delle prestazioni assicurative e dei relativi valori di riduzione e di riscatto si rinvia al "Progetto Esemplificativo" riportato alla sezione E della Nota informativa.

In ogni caso, con riferimento al Capitale Combinato, la Società consegna al Contraente il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui questi è informato dell'avvenuta conclusione del contratto.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) prestazione in caso di decesso

VALORE prevede *in caso di decesso dell'Assicurato*, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente, di un capitale assicurato, rivalutato ad ogni data di rivalutazione (coincidente con il primo gennaio di ogni anno solare), pari alla somma:

- del Capitale Combinato, quale costituito a fronte dei premi annui, degli eventuali incrementi di premio e dei premi aggiuntivi;
- del Capitale Unico, quale costituito a fronte del versamento dell'eventuale premio "una tantum".

Bonus di fedeltà

Sempreché il piano sia al corrente con il pagamento dei premi annui, il capitale assicurato liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca esso avvenga, viene aumentato di un Bonus di fedeltà secondo le modalità indicate nell'articolo 4 delle condizioni di assicurazione.

b) opzioni contrattuali

In caso di riscatto totale il Contraente può chiedere la conversione del relativo valore di riscatto, al netto delle eventuali imposte di legge ("capitale oggetto di conversione"), in una delle seguenti forme di rendita rivalutabile:

- a) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l'Assicurato è in vita, oppure;
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile con controassicurazione pagabile finché l'Assicurato sia in vita, con liquidazione - al verificarsi del decesso dell'Assicurato - di un capitale, inizialmente pari al capitale oggetto di conversione che decresce, fino ad esaurirsi, in funzione delle rate di rendita erogate fino al decesso;
- c) rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;

- d) rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente, in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

Rendimento minimo garantito

Con riferimento al Capitale Combinato, la Società riconosce un rendimento minimo garantito (sotto forma di misura annua di rivalutazione minima garantita) nella misura del 2,0% annuo composto che opera, sia in caso di riscatto al termine del piano di versamenti, sia in caso di decesso dell'Assicurato entro tale data.

Consolidamento

Il valore delle prestazioni assicurate - intendendosi per tale il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato a fronte sia del Capitale Combinato sia dell'eventuale Capitale Unico - si rivaluta al primo gennaio di ogni anno solare ("data di rivalutazione") conseguentemente viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.

Ai fini del riscatto del Capitale Combinato, il consolidamento delle rivalutazioni avviene ogni cinque anni nel corso della durata del piano, a partire dal quinto primo gennaio successivo alla data di decorrenza, secondo quanto indicato al punto 5 della Nota informativa.

Riscatto

Si segnala che il riscatto del Capitale Combinato, effettuato anteriormente al termine del piano, potrebbe non consentire l'integrale recupero dei premi versati per la costituzione dello stesso capitale.

In ogni caso il mancato versamento dei premi relativi ai primi tre anni di durata del pagamento del piano comporta la perdita, per il Contraente, di tutti i premi pagati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli, da 1 a 7, delle condizioni di assicurazione.

4. COSTI

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.**

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata VITARIV riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analogha operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Per VALORE la Società precisa che i valori di seguito riportati sono stati determinati con riferimento al solo Capitale Combinato ed ipotizzando che la data di decorrenza coincida con il primo gennaio.

Gestione separata VITARIV

Premio annuo iniziale: € 1.500
 Sesso ed età: maschio 45 anni
 Durata piano: 15
 Tasso di rendimento annuo: 4,0% lordo
 Indiciz. annua premio 2,5%

Premio annuo iniziale: € 1.500
 Sesso ed età: maschio 45 anni
 Durata piano: 20
 Tasso di rendimento annuo: 4,0% lordo
 Indiciz. annua premio 2,5%

Premio annuo iniziale: € 1.500
 Sesso ed età: maschio 45 anni
 Durata piano: 25
 Tasso di rendimento annuo: 4,0% lordo
 Indiciz. annua premio 2,5%

Anno	CPMA
5	7,70%
10	4,10%
15	2,46%

Anno	CPMA
5	8,73%
10	4,38%
15	2,72%
20	2,12%

Anno	CPMA
5	9,15%
10	4,49%
15	2,74%
20	2,28%
25	1,92%

Assicurazione di rendita opzionale con coefficienti garantiti: importi di capitale da convertire in rendita (al netto delle imposte)

Sesso: Maschio

età	rendita annua (in euro) (*)											
	12.000				24.000				36.000			
	vitalizia	con contro-assicurazione	certa 5 anni	certa 10 anni	vitalizia	con contro-assicurazione	certa 5 anni	certa 10 anni	vitalizia	con contro-assicurazione	certa 5 anni	certa 10 anni
55	275.482,09	291.474,37	275.798,67	277.008,31	550.964,19	582.948,75	551.597,33	554.016,62	826.446,28	874.423,12	827.396,00	831.024,93
60	244.001,63	264.783,76	244.648,32	246.761,26	488.003,25	529.567,52	489.296,64	493.522,52	732.004,88	794.351,28	733.944,95	740.283,78
65	211.193,24	237.294,84	212.314,23	216.021,60	422.386,48	474.589,68	424.628,45	432.043,20	633.579,73	711.884,52	636.942,68	648.064,81
70	177.830,47	209.205,02	179.775,28	185.931,21	355.660,94	418.410,04	359.550,56	371.862,41	533.491,40	627.615,06	539.325,84	557.793,62

(*) pagabile in rate semestrali posticipate

Sesso: Femmina

età	rendita annua (in euro) (*)											
	12.000				24.000				36.000			
	vitalizia	con contro-assicurazione	certa 5 anni	certa 10 anni	vitalizia	con contro-assicurazione	certa 5 anni	certa 10 anni	vitalizia	con contro-assicurazione	certa 5 anni	certa 10 anni
55	299.102,69	309.757,36	299.326,52	300.075,02	598.205,38	619.514,71	598.653,03	600.150,04	897.308,08	929.272,07	897.979,55	900.225,06
60	269.118,64	282.752,12	269.481,25	270.574,97	538.237,27	565.504,24	538.962,50	541.149,94	807.355,91	848.256,36	808.443,75	811.724,92
65	236.733,08	254.398,98	237.341,77	239.234,45	473.466,17	508.797,96	474.683,54	478.468,90	710.199,25	763.196,95	712.025,32	717.703,35
70	202.497,47	225.098,48	203.493,30	206.789,59	404.994,94	450.196,96	406.986,60	413.579,18	607.492,41	675.295,44	610.479,91	620.368,77

(*) pagabile in rate semestrali posticipate

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA COLLEGATA AL CAPITALE COMBINATO

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata VITARIV negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati applicando l'aliquota di retrocessione del 90,0%, (fermo restando che il rendimento attribuito non può risultare superiore al rendimento della gestione separata diminuito di 1,3 punti percentuali assoluti).

Il dato è confrontato con il tasso medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione separata VITARIV	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei Titoli di Stato	Inflazione
2005	4,65%	3,35%	3,16%	1,70%
2006	4,76%	3,46%	3,86%	2,00%
2007	4,77%	3,47%	4,41%	1,71%
2008	4,81%	3,51%	4,46%	3,23%
2009	4,41%	3,11%	3,54%	0,75%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.

* * * * *

RB Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

I rappresentanti legali

Klaus Peter Röhler

Pierfilippo De Sanctis



Data ultimo aggiornamento: dicembre 2010

VALORE

Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e a premio annuo indicizzato (Tariffa R4a 2 2% RB)

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è:

RB Vita S.p.A., società di diritto italiano appartenente al gruppo Allianz S.p.A., con sede legale ed uffici di direzione in Corso Italia, 23, 20122 - Milano (Italia).

Numero di telefono: 02.7216.1,

Sito Internet: www.rbvita.it

Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it

La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 1 agosto 1979 ed è iscritta all'Albo delle Imprese ISVAP con il n. 1.00052.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Nell'ambito di VALORE occorre distinguere fra:

- *durata del contratto* - intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative - che è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato;
- *durata del piano* - intendendosi per tale il periodo di versamento dei premi annui patuiti - stabilita a scelta del Contraente, tra un minimo di 10 anni ed un massimo di 25 anni, sempreché l'Assicurato al termine del piano non superi i 75 anni di età computabile.

Prestazione in caso di decesso

VALORE (tariffa R4a 2 2% RB) impegna la Società a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente, una prestazione sotto forma di capitale da erogarsi in caso di *decesso dell'Assicurato* in qualsiasi epoca esso avvenga, secondo le modalità e nei limiti indicati al successivo articolo 1 delle condizioni di assicurazione a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

Bonus di fedeltà

Qualora il Contraente abbia provveduto al pagamento di tutti i premi annui pattuiti, la Società riconosce un Bonus di fedeltà nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4 delle condizioni di assicurazione a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

Si precisa che il capitale liquidabile alla scadenza del contratto è il risultato della capitalizzazione dei premi versati, al netto dei costi e dell'eventuale premio relativo ai rischi demografici.

Garanzie offerte dalla Società

Il capitale assicurato è il risultato della capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e del premio relativo ai rischi demografici. Esso è dato dal Capitale Combinato, costituito a fronte dei premi annui, degli eventuali incrementi di premio e dei premi aggiuntivi e dall'eventuale Capitale Unico, costituito a fronte del versamento del premio "una tantum". Con riferimento al Capitale Combinato, in funzione della tipologia dei premi versati e al Bonus di fedeltà eventualmente riconosciuto, la Società presta le seguenti garanzie:

- con riferimento alle quote di capitale costituite a fronte dei premi annui, degli incrementi di premio, dei premi aggiuntivi e del Bonus di fedeltà, è prevista una garanzia di rendimento minimo del capitale che opera - nella misura del 2,0% annuo composto - sia in caso di riscatto al termine del piano sia in caso di decesso dell'Assicurato entro tale data, secondo quanto indicato al successivo punto 4 lett. c) e d);
- con riferimento alle quote di capitale costituite a fronte dei premi annui e degli incrementi di premio, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano, ferma la suddetta garanzia, viene comunque garantito il pagamento di un capitale pari almeno al cumulo dei premi sopra richiamati, diminuito di eventuali riscatti parziali. Detta ultima garanzia opera a condizione che il piano sia al corrente con il pagamento dei premi;
- con riferimento alle quote di capitale costituite a fronte dei premi annui, degli incrementi di premio e del Bonus di fedeltà, sono garantiti i coefficienti di conversione previsti ai fini della rendita di opzione, secondo quanto indicato dall'articolo 7 delle condizioni di assicurazione.

3. Premi

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, alla loro durata ed ammontare, all'età ed al sesso dell'Assicurato.

Si segnala che il contratto prevede un valore di riduzione e di riscatto (di cui al successivo punto 10) sempreché siano stati interamente versati i premi relativi ai primi tre anni di durata del piano di pagamento. Ciò significa che qualora non vengano versate queste annualità minime non vi è alcuna garanzia di restituzione dei premi versati, i quali restano acquisiti alla Società.

VALORE consente al Contraente di corrispondere - in funzione delle proprie esigenze in termini di prestazioni assicurate - quattro tipologie di premi, di seguito indicate:

- un *premio annuo*, che costituisce il premio di riferimento inizialmente pattuito nell'ambito del piano di versamenti ed è funzionale alla costituzione delle prestazioni assicurate;
- gli *incrementi di premio*, i *premi aggiuntivi* ed il *premio una tantum* pagabili, a scelta del Contraente, per incrementare le prestazioni assicurate.

Modalità di pagamento

I mezzi di pagamento ammessi dalla Società sono i seguenti:

- assegno bancario o circolare non trasferibile;
- bonifico bancario;
- bollettino postale;
- r.i.d.;
- reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente, che non si configuri come operazione di trasformazione.

Si avverte che le spese relative ai mezzi di pagamento prescelti gravano direttamente sul Contraente.

La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti.

a) Premio annuo

L'entità del premio annuo di VALORE viene scelta dal Contraente in relazione alle proprie esigenze e non può risultare inferiore a 1.000 euro, 500 euro, 350 euro o 100 euro a seconda che la periodicità di pagamento prescelta sia rispettivamente annuale, semestrale, quadrimestrale o mensile.

Nel caso in cui venga prescelta una periodicità di pagamento diversa da quella annuale, VALORE prevede l'applicazione di un caricamento, espresso in importo fisso, di cui al punto 5.1.1..

Il premio deve essere pagato dal Contraente alla Società in via anticipata all'atto della sottoscrizione della proposta e, per tutta la durata del piano, ad ogni scadenza corrispondente alla periodicità di pagamento prescelta.

L'importo del premio annuo viene impiegato dalla Società per la costituzione del Capitale Combinato, in base a quanto indicato all'articolo 3 delle condizioni di assicurazione.

Indicizzazione del premio annuo

Ad ogni anniversario della data di decorrenza il premio annuo e l'eventuale incremento di premio di cui al successivo punto b), vengono indicizzati nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2 delle condizioni di assicurazione a cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

b) Incrementi di premio

Nel corso del piano il Contraente, previa richiesta alla Società, può aumentare l'importo del premio annuo a partire dalle "date di variazione". Da tali date che ricorrono con cadenza quinquennale nel corso della durata del piano - a partire dal quinto anniversario della decorrenza - è possibile incrementare l'importo del premio annuo a condizione che:

- il piano sia al corrente con il pagamento dei premi;
- ogni incremento richiesto non sia inferiore, su base annua, a 120 euro, né superiore al 30% dell'ultimo premio versato, comprensivo di eventuali incrementi già effettuati.

La richiesta di incremento del premio ha effetto dalla data di variazione immediatamente successiva alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta stessa, a condizione che quest'ultima pervenga con un preavviso di almeno sessanta giorni. La prima data di variazione coincide con il quinto anniversario della data di decorrenza.

L'importo dell'incremento di premio viene impiegato dalla Società per la costituzione del Capitale Combinato, in base a quanto indicato all'articolo 3 delle condizioni di assicurazione.

Premio pattuito

Il premio annuo risultante a seguito dell'incremento, "premio annuo complessivo", deve intendersi il nuovo premio pattuito nell'ambito del piano, ai fini di quanto previsto ai punti 9 e 10.

L'incremento di premio, che non può essere corrisposto autonomamente, segue la periodicità di pagamento e le regole di indicizzazione di cui alla lettera b).

Il versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio, salva, in ogni caso, l'eventuale "Diminuzione del premio annuo complessivo" di cui al paragrafo successivo.

Diminuzione del premio annuo complessivo

Il Contraente può chiedere alla Società di diminuire l'importo del premio annuo complessivo facendo salvo l'importo del premio annuo di cui alla precedente lettera a). La richiesta di diminuzione del premio ha effetto dalla data di variazione immediatamente successiva alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta stessa, a condizione che quest'ultima pervenga con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Premio pattuito

Il premio annuo - quale risultante a seguito della suddetta diminuzione - deve intendersi il nuovo premio pattuito nell'ambito del piano, ai fini di quanto previsto dai punti 9 e 10.

c) Premi aggiuntivi

Il Contraente può effettuare il versamento di premi aggiuntivi rispetto a quello pattuito una sola volta per ogni anno di durata del piano ed a condizione che:

- siano stati interamente pagati i premi annui relativi ai primi tre anni di durata del piano;
- manchi almeno un anno al termine del piano;
- l'importo di ogni versamento aggiuntivo non sia inferiore a 500 euro, né superiore a tre volte il premio annuo iniziale.

L'importo del premio aggiuntivo viene impiegato dalla Società per la costituzione del Capitale Combinato, in base a quanto indicato all'articolo 3 delle condizioni di assicurazione.

d) Premio una tantum

Il Contraente, previa richiesta alla Società, può effettuare il versamento del premio una tantum a condizione che:

- siano trascorsi almeno quattro anni dalla data di decorrenza;
- manchino almeno cinque anni al termine del piano;
- l'importo del premio non sia inferiore a 3.000 euro.

L'importo del premio una tantum - che può essere corrisposto dal Contraente una sola volta nel corso del piano - viene impiegato dalla Società ai fini della costituzione del Capitale Unico, in base a quanto indicato nelle condizioni di assicurazione.

A fronte della richiesta di versamento del premio una tantum da parte del Contraente, la Società si impegna a comunicare al Contraente stesso le condizioni di rivalutazione e di riscatto relative al Capitale Unico.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La rivalutazione delle prestazioni assicurate relative a VALORE avviene in base al rendimento della gestione separata VITARIV.

Ferme le prestazioni assicurate di cui al precedente 2. della presente Nota informativa, la Società si riserva la facoltà di sostituire, nel corso della durata contrattuale, la gestione separata VITARIV con una gestione separata di nuova costituzione cui sarà correlata la rivalutazione delle prestazioni assicurate.

In tale eventualità, la Società invierà al Contraente una pronta comunicazione unitamente al regolamento della nuova gestione separata.

Ai fini della rivalutazione delle prestazioni assicurate occorre distinguere tra Capitale Combinato e Capitale Unico, in particolare:

a) Misura annua di rivalutazione

- con riferimento al **Capitale Combinato**:
la Società dichiara entro il 31 dicembre di ogni anno la "misura annua di rivalutazione". Tale misura annua di rivalutazione si ottiene moltiplicando il rendimento della gestione separata VITARIV per l'aliquota di retrocessione del 90%, fermo restando che detta misura non può risultare superiore al rendimento della gestione separata VITARIV diminuito di 1,3 punti. In ogni caso, la misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale Combinato non può essere inferiore allo 0%.

b) Modalità di rivalutazione del Capitale Combinato fino al termine del piano

Il Capitale Combinato si rivaluta a ciascuna data di rivalutazione, coincidente con il primo gennaio di ogni anno solare, nei termini seguenti:

alla prima data di rivalutazione,

il Capitale Combinato viene aumentato dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione del capitale medesimo, in base alla misura annua di rivalutazione, per il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la suddetta data di rivalutazione;

a ciascuna data di rivalutazione successiva alla prima,

- il Capitale Combinato al primo gennaio dell'anno precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per la misura annua di rivalutazione, di cui alla precedente lettera a);

- le quote di capitale costituite nei dodici mesi precedenti tale data vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna quota, in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma della precedente lettera a), per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data di rivalutazione immediatamente successiva.

Al termine del piano, qualora questo non coincida con una data di rivalutazione, il Capitale viene rivalutato nei termini seguenti:

- il Capitale Combinato al primo gennaio dell'anno precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per l'ultima misura annua di rivalutazione nota, di cui alla precedente lettera a), per il periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio ed il termine del piano;
- le quote di capitale costituite successivamente al primo gennaio precedente vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna quota, in base alla suddetta misura annua di rivalutazione, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione ed il termine del piano.

c) Capitale Combinato riconosciuto in caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano

L'ammontare del Capitale Combinato riconosciuto dalla Società in caso di decesso dell'Assicurato entro il termine del piano è pari al maggiore tra:

- il Capitale stesso rivalutato fino alla data di rivalutazione precedente o coincidente la data del decesso sulla base delle modalità indicate alla precedente lettera b);
- il Capitale stesso rivalutato fino alla suddetta data di rivalutazione sulla base delle modalità indicate alla precedente lettera b) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione il rendimento minimo garantito, al termine del piano ed in caso di decesso fino a tale data, pari al 2,0% annuo composto.

Nel caso la data del decesso dell'Assicurato non coincida con una data di rivalutazione, il Capitale come sopra determinato viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione:

- del suddetto Capitale, secondo il tasso annuo composto del 2,0%, per il periodo di tempo compreso tra l'ultima data di rivalutazione e la data del decesso;
- nonché
- di ciascuna quota di capitale eventualmente costituita nel periodo compreso fra la suddetta data di rivalutazione e la data del decesso, secondo il tasso annuo composto del 2,0%, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del decesso.

d) Capitale Combinato riconosciuto al termine del piano

Al termine del piano, l'ammontare del Capitale Combinato riconosciuto dalla Società è pari al maggiore tra:

- il Capitale stesso rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità indicate alla precedente lettera b);
- il Capitale stesso rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità indicate alla precedente lettera b) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione, il rendimento minimo garantito, al termine del piano ed in caso di decesso fino a tale data, pari al 2,0% annuo composto.

Al termine del piano, l'ammontare del Capitale Combinato, come sopra determinato, viene aumentato del Bonus di fedeltà o dell'eventuale parte dello stesso non ancora riconosciuta.

e) Modalità di rivalutazione del Capitale Combinato dopo il termine del piano

Nel corso della durata contrattuale successiva al termine del piano, ai fini della rivalutazione del Capitale Combinato si applicano le condizioni fissate dalla Società a tale data; con riferimento alle suddette condizioni, la Società si impegna ad inviare al Contraente una informativa almeno sessanta giorni prima del termine del piano.

Consolidamento

Il valore delle prestazioni assicurate - intendendosi per tale il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato a fronte sia del Capitale Combinato sia dell'eventuale Capitale Unico - quale rivalutato di anno in anno, viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.

Ai fini del riscatto, il consolidamento delle rivalutazioni relative al Capitale Combinato avviene ogni cinque anni nel corso della durata del piano, a partire a partire dalla quinta data di rivalutazione, secondo quanto indicato al punto 10.

Progetto Esemplificativo

Si rinvia all'articolo 5 delle condizioni di assicurazione e all'articolo 3 del Regolamento della gestione separata VITARIV per gli aspetti di dettaglio.
Per illustrare gli sviluppi dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto del Capitale Combinato si rinvia al Progetto esemplificativo riportato alla successiva sezione E.

La Società consegna il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata, al più tardi, al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

- con riferimento al **Capitale Unico**:
la Società si impegna a definire le condizioni di rivalutazione all'epoca della richiesta formulata da parte del Contraente di effettuare il versamento del premio una tantum, di cui al precedente punto 3, fermo restando che il valore del Capitale Unico, quale risultante alla data di costituzione dello stesso, viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione nel corso della durata contrattuale.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUL REGIME FISCALE

5. Costi

5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1. Costi gravanti sul premio

Caricamenti

Sui premi pagati la Società trattiene i caricamenti di seguito indicati:

	Anni di durata del piano			
	1° anno	dal 2° al 10° anno	dall'11° al 20° anno	dal 21° anno
su ogni premio annuo comprensivo degli eventuali incrementi di premio	Importo fisso: pari a 2 euro/ 2 euro/ 1,5 euro per periodicità pagamento rispettivamente semestrale / quadrimestrale / mensile; quindi un extra-caricamento : che per i - premi di importo pari/inferiore a 2.500 euro: pari a 6,5% aumentato del 2,5% per ogni anno di durata del piano. Tale extra-caricamento non può comunque superare il 61,5%; - premi di importo maggiore a 2.500 euro: è pari a 5% aumentato del 2% per ogni anno di durata del piano. Tale extra-caricamento non può comunque superare il 50,0%	Importo fisso: pari a 2 euro/ 2 euro/ 1,5 euro per periodicità pagamento rispettivamente semestrale / quadrimestrale / mensile; quindi un extra-caricamento : che per i - premi di importo pari/inferiore a 2.500 euro: 10,5%; - premi di importo maggiore a 2.500 euro: 9%	caricamento percentuale: pari a 6%	caricamento percentuale: pari a 5%
su ogni premio aggiuntivo	caricamento percentuale pari al 3,5%			
sul premio una tantum	caricamento percentuale pari al 3,5%			

I caricamenti sopra riportati sono già comprensivi delle spese di emissione del contratto, pari a 25 euro.

5.1.2. Costi per riscatto

VALORE non prevede l'applicazione di alcun coefficiente di riduzione sul valore di riscatto quale determinato secondo le modalità di cui al successivo punto 10. In caso di riscatto parziale è prevista una commissione pari a 50 euro.

5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

In occasione della rivalutazione del Capitale Combinato, la Società trattiene annualmente una percentuale del rendimento della gestione separata VITARIV (rendimento trattenuto), pari al 10% del rendimento stesso, fermo restando che il rendimento trattenuto non potrà risultare inferiore ad 1,3 punti del rendimento della gestione separata VITARIV, come indicato al precedente punto 4.

Con riferimento all'eventuale Capitale Unico valgono le condizioni che saranno consegnate al Contraente dalla Società in occasione del versamento di ciascun premio aggiuntivo.

--- 0000 ---

La quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 32% dei costi.

6. Sconti

Non sono previsti sconti di premio.

7. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

Detraibilità fiscale dei premi

Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita "di risparmio", intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, come VALORE, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

Tassazione delle somme assicurate

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato, non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale, sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di capitale sia nel caso in cui vengano corrisposte in forma di rendita.

Le somme liquidate in caso di decesso dell'Assicurato sono inoltre esenti dall'imposta sulle successioni.

Negli altri casi, e sempreché il Beneficiario sia una persona fisica, è necessario fare le seguenti distinzioni:

- *se corrisposte in forma di capitale*, sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5% della differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio);
- *se corrisposte in forma di rendita vitalizia*, a seguito di conversione del capitale assicurato, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5%, limitatamente alla quota parte di ogni rata derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale (considerando anche il rendimento riconosciuto sotto forma di tasso tecnico a tale data); la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, di un'imposta sostitutiva nella misura del 12,5% della differenza tra il valor capitale della rendita stessa e i premi pagati (al netto dell'eventuale componente indicata dalla Società per le coperture di rischio).

Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all'interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione della presente Nota informativa e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente in relazione alla sottoscrizione del presente contratto.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Si rinvia all'articolo 8 delle condizioni di assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

9. Risoluzione del contratto per sospensione del pagamento dei premi

In caso di mancato pagamento del premio annuo, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, qualora non siano stati pagati almeno i premi pattuiti relativi ai primi tre anni di durata del piano, il contratto è risolto di diritto e nulla è dovuto al Contraente in virtù dei premi pagati, mentre questi ultimi restano acquisiti alla Società.

Si rinvia all'articolo 12 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

10. Riscatto e riduzione

Qualora siano state interamente pagate tre annualità di premio, il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto.

In caso di sospensione del pagamento dei premi, sempreché siano stati versati per intero i premi pattuiti relativi ai primi tre anni di durata del piano, il contratto - oltre ad un valore di riscatto - riconosce comunque un valore di riduzione pari alla prestazione assicurata costituita fino a quel momento.

Si rinvia agli articoli 6 e 12 delle condizioni di assicurazione rispettivamente per le modalità di determinazione dei valori di riscatto e riduzione.

Il Contraente ha facoltà di riattivare il contratto secondo le modalità, i termini e le condizioni economiche previste dall'articolo 13 delle condizioni di assicurazione.

Si segnala che la sospensione del pagamento dei premi pattuiti e la liquidazione del valore di riscatto, effettuata anteriormente alla quinta data di rivalutazione, potrebbero non consentire l'integrale recupero dei premi versati.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto e di riduzione a:

RB Vita S.p.A. - Servizio Clienti
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)
Numero Verde: 800.183.381
Numero Fax: 02.7216.9292

Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it
che si impegna a fornirle entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E per l'illustrazione dell'evoluzione dei valori di riscatto e di riduzione. I valori puntuali relativi alle caratteristiche del contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

11. Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: RB Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi della proposta.

La revoca ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dalla proposta con decorrenza dalle ore 24 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata inviata dal Contraente.

Mancato pagamento del premio annuo

Le somme anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

12. Diritto di recesso

Il Contraente e RB Vita SpA possono esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto.

Per l'esercizio del diritto di recesso, il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

RB Vita S.p.A.

Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)

contenente gli elementi identificativi del contratto (numero di polizza e nome e cognome del Contraente), e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, trattenendo la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute, di cui al punto 5.1.1., e quantificate in proposta.

In caso di **recesso di RB Vita S.p.A.** la Società invia comunicazione scritta al Contraente con lettera raccomandata A.R.. Entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi versato.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata.

13. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni e termine di prescrizione

Per una descrizione dettagliata della documentazione che il Contraente o il Beneficiario della polizza sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione da parte della Società si rinvia all'art. 16 delle condizioni di assicurazione.

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell'avente diritto.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).

Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

14. Legge applicabile al contratto

Al presente contratto si applica la legge italiana.

15. Lingua in cui è redatto il contratto

Il presente contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto vengono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

16. Reclami

I reclami riguardanti la gestione del rapporto contrattuale sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto devono essere inoltrati per iscritto a:

RB Vita S.p.A. - Servizio Clienti
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)
Numero Verde: 800.183.381
Numero Fax: 02.7216.9292
Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 Roma (Italia)
telefono 06.42.133.1

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

I reclami indirizzati all'ISVAP contengono:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria e di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

17. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a comunicare, annualmente ed entro sessanta giorni dalla data di rivalutazione (il primo gennaio di ogni anno solare), al Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto annuale precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto annuale precedente;
- dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento con un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento dei premi in arretrato;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto annuale;
- valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto annuale;
- tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, rendimenti minimi trattenuti dalla Società e tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni assicurate.

18. Conflitto di interessi

Nell'ambito della politica di investimenti relativa alla gestione separata VITARIV la Società si riserva la facoltà di utilizzare quote di OICR istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di RB Vita S.p.A. e non esclude la possibilità di investire in strumenti finanziari e/o altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di RB Vita S.p.A., nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- OICR armonizzati istituiti o gestiti da società del gruppo di appartenenza di RB Vita S.p.A.: fino ad un massimo del 100%;
- Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di RB Vita S.p.A.: fino ad un massimo del 30%.

La Società si riserva la facoltà di delegare il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la gestione separata VITARIV ad una Società di Gestione del Risparmio (SGR) o altro intermediario abilitato del gruppo di appartenenza di RB Vita S.p.A..

La Società coerentemente al modello organizzativo adottato dal gruppo Allianz S.p.A., ha affidato la gestione di tutti i suoi portafogli ad Allianz Investments Management Italia S.p.A. (di seguito AIM Italia), società appartenente al gruppo Allianz S.p.A., avente sede legale in Italia, Corso Italia 23, 20122 Milano. AIM Italia, nell'ambito dello svolgimento del suo mandato - che include un'attività di "asset managers selection" - ha affidato il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la gestione separata VITARIV ad ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR S.p.A., Società di Gestione del Risparmio controllata da Allianz Global Investors Europe Holding GmbH appartenente al Gruppo Allianz SE, avente sede legale in Italia, Piazza Velasca 7/9, 20122 Milano.

Si precisa inoltre che, alla data di redazione della presente Nota informativa, la banca depositaria degli attivi che costituiscono la gestione separata VITARIV è Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., società appartenente al gruppo Allianz S.p.A., e che potranno essere utilizzati quali intermediari negoziatori o broker, soggetti del gruppo di appartenenza di RB Vita S.p.A..

Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi saranno integralmente attribuiti alla gestione separata VITARIV.

La Società, pur in presenza degli inevitabili conflitti di interesse citati, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti e si impegna ad ottenere per i contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti.

Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione degli utili retrocessi agli assicurati.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento **minimo garantito contrattualmente** pari al 2,0% al termine del piano ed in caso di decesso entro tale data;
- b) **un'ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0%.

Al predetto tasso di rendimento viene applicata un'aliquota di partecipazione del 90%, fermo restando che la misura annua di rivalutazione non può risultare superiore al rendimento della gestione separata diminuito di 1,30 punti, come indicato al precedente punto 5.2..

I valori sviluppati in base al **tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **l'impresa è tenuta a corrispondere**, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al **tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP** sono **meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa**.

Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Tasso di rendimento minimo garantito:	2,0% (al termine del piano ed in caso di decesso entro tale data)
Versamento annuo iniziale:	2.500,00 euro
Indicizzazione del premio annuo:	2,5%
Periodicità versamento:	Annuale
Età dell'Assicurato:	45 anni
Durata del piano:	20 anni
Sesso dell'Assicurato:	Maschio

Tasso di rendimento minimo garantito 2,0% (al termine del piano ed in caso di decesso entro tale data)

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di decesso	Interruzione del pagamento premi		
					Valore di riscatto a fine anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto al termine del piano
1	2.500,00	2.500,00	1.087,50	2.500,00	-	-	-
2	2.562,50	5.062,50	3.380,94	5.062,50	-	-	-
3	2.626,56	7.689,06	5.731,71	7.689,06	5.731,71	5.731,71	8.314,56
4	2.692,23	10.381,29	8.141,25	10.381,29	8.141,25	8.141,25	11.688,50
5	2.759,53	13.140,82	10.611,04	13.140,82	10.611,04	10.611,04	15.078,98
6	2.828,52	15.969,34	13.142,56	15.969,34	13.142,56	13.142,56	18.486,08
7	2.899,23	18.868,58	15.737,37	18.868,58	15.737,37	15.737,37	21.909,88
8	2.971,71	21.840,29	18.397,06	21.840,29	18.397,06	18.397,06	25.350,47
9	3.046,01	24.886,30	21.123,24	24.886,30	21.123,24	21.123,24	28.807,92
10	3.122,16	28.008,45	23.917,57	28.008,45	23.917,57	23.917,57	32.282,32
11	3.200,21	31.208,67	26.925,77	31.208,67	26.925,77	26.925,77	35.949,29
12	3.280,22	34.488,88	30.009,17	35.081,42	30.009,17	30.009,17	39.634,25
13	3.362,22	37.851,10	33.169,66	39.113,34	33.169,66	33.169,66	43.337,26
14	3.446,28	41.297,38	36.409,16	43.308,61	36.409,16	36.409,16	47.058,43
15	3.532,43	44.829,82	40.680,17	47.672,58	40.680,17	40.680,17	51.847,29
16	3.620,75	48.450,56	44.083,67	52.146,08	44.083,67	44.083,67	55.605,03
17	3.711,26	52.161,83	47.572,26	56.796,80	47.572,26	47.572,26	59.381,19
18	3.804,05	55.965,87	51.148,06	61.630,49	51.148,06	51.148,06	63.175,86
19	3.899,15	59.865,02	54.813,26	66.653,05	54.813,26	54.813,26	66.989,13
20	3.996,63	63.861,64	71.870,55	71.870,55	71.870,55	71.870,55	71.870,55

Le prestazioni sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.

In considerazione del fatto che la garanzia di rendimento minimo opera - ai fini del riscatto - al termine del piano, solo a partire da tale data è certo l'integrale recupero dei premi versati e l'esigibilità degli importi indicati in tabella con riferimento al valore di riscatto.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano, viene garantito fin dal primo anno almeno l'integrale recupero dei premi versati.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Tasso di rendimento finanziario:	4,0%
Versamento annuo iniziale:	2.500,00 euro
Indicizzazione del premio annuo:	2,5%
Aliquota di retrocessione:	90%
Rendimento annuo trattenuto iniziale:	1,30%
Tasso di rendimento retrocesso:	2,70%
Periodicità versamento:	Annuale
Età dell'Assicurato:	45 anni
Durata del piano:	20 anni
Sesso dell'Assicurato:	Maschio

Ipotesi di rendimento finanziario 4,0%

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di decesso	Interruzione del pagamento premi		
					Valore di riscatto a fine anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto al termine del piano
1	2.500,00	2.500,00	1.116,86	2.500,00	-	-	-
2	2.562,50	5.062,50	3.502,38	5.062,50	-	-	-
3	2.626,56	7.689,06	6.011,19	7.689,06	5.937,94	6.011,19	9.454,92
4	2.692,23	10.381,29	8.648,09	10.381,29	8.514,44	8.648,09	13.244,86
5	2.759,53	13.140,82	11.418,05	13.140,82	11.418,05	11.418,05	17.027,41
6	2.828,52	15.969,34	14.326,22	15.969,34	14.228,57	14.326,22	20.802,61
7	2.899,23	18.868,58	17.377,90	18.868,58	17.159,85	17.377,90	24.570,45
8	2.971,71	21.840,29	20.578,60	21.840,29	20.215,93	20.578,60	28.330,95
9	3.046,01	24.886,30	23.934,00	24.886,30	23.400,95	23.934,00	32.084,13
10	3.122,16	28.008,45	27.450,00	28.454,40	27.450,00	27.450,00	35.830,00
11	3.200,21	31.208,67	31.280,57	32.407,51	31.067,36	31.280,57	39.756,55
12	3.280,22	34.488,88	35.291,80	36.545,77	34.833,78	35.291,80	43.675,45
13	3.362,22	37.851,10	39.490,50	40.876,14	38.754,16	39.490,50	47.586,72
14	3.446,28	41.297,38	43.883,71	45.405,79	42.833,53	43.883,71	51.490,37
15	3.532,43	44.829,82	49.429,23	50.142,12	49.429,23	49.429,23	56.472,38
16	3.620,75	48.450,56	54.259,22	55.034,84	53.889,39	54.259,22	60.360,84
17	3.711,26	52.161,83	59.307,00	60.147,58	58.525,54	59.307,00	64.241,74
18	3.804,05	55.965,87	64.580,64	65.488,46	63.343,37	64.580,64	68.115,07
19	3.899,15	59.865,02	70.088,47	71.065,90	68.348,74	70.088,47	71.980,86
20	3.996,63	63.861,64	76.888,57	76.888,57	76.888,57	76.888,57	76.888,57

Le prestazioni sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

* * * * *

RB Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

I rappresentanti legali

Klaus Peter Röhler

Pierfilippo De Sanctis




Data ultimo aggiornamento: dicembre 2010

VALORE

Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e a premio annuo
(Tariffa R4a 2 2% RB)

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Prestazioni assicurative e garanzie offerte dalla Società

Il presente contratto è a vita intera.

La Società garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi momento si verifichi, il pagamento ai Beneficiari designati dal Contraente di un importo pari al capitale assicurato, rivalutato, ad ogni "data di rivalutazione" (coincidente con il primo gennaio di ogni anno solare), nella misura e secondo le modalità indicate all'articolo 5.

Il capitale assicurato è pari alla somma del:

- Capitale Combinato, intendendosi per tale la somma delle quote di capitale costituite - ai sensi dell'articolo 3 - a fronte dei premi annui, degli incrementi di premio e dei premi aggiuntivi;
- Capitale Unico, intendendosi per tale la quota di capitale costituita - ai sensi dell'articolo 3 - a fronte del premio "una tantum".

Il Capitale Combinato, come sopra costituito, viene aumentato di un Bonus di fedeltà nei casi e con le modalità indicate all'articolo 4.

Sul Capitale Combinato, in funzione della tipologia di premi versati e sul Bonus di fedeltà eventualmente riconosciuto, la Società presta le seguenti garanzie:

- con riferimento alle quote di capitale costituite a fronte dei premi annui, degli incrementi di premio, dei premi aggiuntivi e del Bonus di fedeltà, è prevista una garanzia di rendimento minimo del capitale che opera - nella misura del 2,0% annuo composto - sia in caso di riscatto al termine del piano sia in caso di decesso dell'Assicurato entro tale data, secondo quanto indicato all'articolo 5 punto C) e D);
- con riferimento alle quote di capitale costituite a fronte dei premi annui e degli incrementi di premio, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano, ferma la suddetta garanzia, viene comunque garantito il pagamento di un capitale pari almeno al cumulo dei premi sopra richiamati, diminuito di eventuali riscatti parziali. Detta ultima garanzia opera a condizione che il piano sia al corrente con il pagamento dei premi;
- con riferimento alle quote di capitale costituite a fronte dei premi annui, degli incrementi di premio e del Bonus di fedeltà, sono garantiti i coefficienti di conversione in rendita del valore di riscatto, ai sensi dell'articolo 7.

La Società si impegna a comunicare annualmente al Contraente il valore delle prestazioni assicurate comprensive di tutte le rivalutazioni attribuite al contratto.

Il valore del capitale assicurato, quale rivalutato di anno in anno, viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione negli anni successivi.

Art. 2 - Premi

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 1 sono garantite previo pagamento alla Società, da parte del Contraente, di un premio annuo da versarsi in via anticipata ed alle scadenze previste.

Nel corso del piano, il Contraente può altresì corrispondere alla Società incrementi di premio, premi aggiuntivi ed il premio "una tantum".

I mezzi di pagamento ammessi dalla Società sono i seguenti:

- assegno bancario o circolare non trasferibile;
- bonifico bancario;
- bollettino postale (in tal caso verrà considerata come data di pagamento del premio quella apposta dall'ufficio postale);
- r.i.d;

- reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente, che non si configuri come operazione di trasformazione.

Le relative spese gravano direttamente sul Contraente.

La Società non si assume alcuna responsabilità in caso di utilizzo di mezzi di pagamento diversi da quelli previsti.

A) Premi annui

Il pagamento del premio annuo pattuito viene effettuato all'atto della sottoscrizione della proposta e per tutta la durata del piano ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza.

In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale, quadrimestrale o mensile. In tale caso, fermo restando che il premio relativo al primo anno è dovuto per intero, il pagamento del premio viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale, quadrimestrale o mensile della data di decorrenza.

Resta inteso che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento del premio.

L'entità del premio non può essere inferiore a 1.000 euro, 500 euro, 350 euro o 100 euro, a seconda che la periodicità di pagamento prescelta sia rispettivamente annuale, semestrale, quadrimestrale o mensile.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il premio annuo e l'eventuale incremento di premio di cui al successivo punto B) vengono indicizzati sulla base dell'incremento annuo dell'indice ISTAT, quale rilevato il sesto mese antecedente il suddetto anniversario, e comunque in misura non inferiore al 2,5% e non superiore al 10% annuo.

Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, la Società si riserva di adottare un indice equipollente, previa comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione del premio sopra indicate.

L'indicizzazione del premio annuo, comprensivo dell'eventuale incremento di premio di cui al punto B) consiste nella maggiorazione del premio stesso di un importo pari al prodotto di quest'ultimo per l'incremento dell'indice sopra menzionato.

Qualora, su base annua, l'importo del premio annuo, comprensivo dell'eventuale incremento di premio di cui al punto B), a seguito delle indicizzazioni intervenute secondo le modalità sopra descritte, abbia superato del 100% il premio annuo iniziale, il Contraente ha facoltà di rinunciare in via definitiva all'indicizzazione dello stesso.

La rinuncia all'indicizzazione del premio annuo e dell'eventuale incremento di premio di cui al punto B) ha effetto dall'anniversario della data di decorrenza immediatamente successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di rinuncia.

In qualsiasi momento il Contraente può chiedere alla Società di variare la periodicità di pagamento del premio annuo comprensivo dell'eventuale incremento di premio di cui al punto B).

La nuova periodicità di pagamento prescelta sarà operante dall'anniversario della data di decorrenza immediatamente successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta di variazione, a condizione che la richiesta stessa venga effettuata con un preavviso di almeno sessanta giorni da tale anniversario, e rimarrà tale fino ad un'eventuale nuova richiesta di variazione da parte del Contraente.

La variazione della periodicità di pagamento del premio non potrà essere accolta qualora la nuova entità del premio annuo - comprensivo dell'eventuale incremento di premio di cui al punto B) - che ne deriva risulti inferiore agli importi minimi di premio previsti in funzione della periodicità di pagamento prescelta.

Fermo restando l'importo del premio su base annua e fatta salva l'eventuale indicizzazione dello stesso, la Società comunicherà al Contraente - in occasione dell'anniversario della data di decorrenza a partire dalla quale avrà effetto la variazione della periodicità di pagamento - il nuovo importo del premio da corrispondersi alle ricorrenze previste dalla nuova periodicità di pagamento del premio.

La Società applicherà ai premi pagati secondo la nuova periodicità di pagamento l'importo fisso previsto ai sensi dell'articolo 3 relativamente alla suddetta periodicità di pagamento. L'importo del premio annuo viene impiegato dalla Società per la costituzione del Capitale Combinato.

B) Incrementi di premio

Il Contraente può chiedere alla Società di aumentare l'importo del premio annuo a partire dalle "date di variazione". Da tali date che ricorrono con cadenza quinquennale nel corso della durata del piano - a partire dal quinto anniversario della decorrenza - è possibile incrementare l'importo del premio a condizione che:

- il piano sia al corrente con il pagamento dei premi;
- ogni incremento richiesto non sia inferiore, su base annua, a 120 euro, né superiore al 30% dell'ultimo premio versato, comprensivo di eventuali incrementi già effettuati;
- la richiesta di incremento sia stata ricevuta, dalla Società, con un preavviso di almeno sessanta giorni dalla data di effetto.

La richiesta di incremento del premio annuo ha effetto dalla data di variazione immediatamente successiva alla data di ricevimento - da parte della Società - della richiesta stessa, a condizione che l'importo corrispondente venga effettivamente pagato dal Contraente. L'incremento di premio, che non può essere corrisposto autonomamente, segue la periodicità di pagamento e le regole di indicizzazione definite al precedente punto A).

Resta inteso che il premio annuo risultante a seguito dell'incremento, "premio annuo complessivo", deve intendersi il nuovo premio pattuito ai fini del piano e che un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale "Diminuzione del premio annuo complessivo" di cui al paragrafo successivo.

Diminuzione del premio annuo complessivo

Il Contraente può chiedere alla Società di diminuire l'importo del premio annuo complessivo facendo salvo l'importo del premio annuo indicizzato - di cui al precedente punto A) - alla data di effetto della richiesta.

La richiesta di diminuzione del premio ha effetto dalla data di variazione immediatamente successiva alla data di ricevimento, da parte della Società, della richiesta stessa, a condizione che quest'ultima pervenga con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Resta inteso che la richiesta di diminuzione del premio non potrà essere accolta qualora la nuova entità del premio - quale risultante a seguito della suddetta diminuzione - risulti inferiore agli importi minimi di premio previsti in funzione della periodicità di pagamento

prescelta, secondo quanto indicato al precedente punto A).

Il premio annuo risultante a seguito della suddetta diminuzione deve intendersi il nuovo premio pattuito ai fini del piano.

L'importo dell'incremento di premio viene impiegato dalla Società per la costituzione del Capitale Combinato.

C) Premi aggiuntivi

Il Contraente può effettuare il versamento di premi aggiuntivi rispetto a quello pattuito una sola volta per ogni anno di durata del piano ed a condizione che:

- siano stati interamente pagati i premi annui relativi ai primi tre anni di durata del piano;
- manchi almeno un anno al termine del piano;
- l'importo di ogni versamento aggiuntivo non sia inferiore a 500 euro, né superiore a tre volte il premio annuo iniziale.

L'importo del premio aggiuntivo viene impiegato dalla Società per la costituzione del Capitale Combinato.

D) Premio "una tantum"

Il Contraente, previa richiesta alla Società, può effettuare il versamento del premio una tantum a condizione che:

- siano trascorsi almeno quattro anni dalla data di decorrenza;
- manchino almeno cinque anni al termine del piano;
- l'importo del premio non sia inferiore a 3.000 euro.

L'importo del premio una tantum - che può essere corrisposto dal Contraente una sola volta nel corso del piano - viene impiegato dalla Società ai fini della costituzione del Capitale Unico.

A fronte della richiesta di versamento del premio una tantum da parte del Contraente, la Società si impegna a comunicare al Contraente stesso le condizioni che disciplinano la rivalutazione ed il riscatto del Capitale Unico.

Art. 3 - Determinazione delle quote di capitale assicurato

A far data dalla decorrenza del contratto, fissata ai sensi dell'articolo 8, la Società determina le quote di capitale assicurato in funzione della tipologia e dell'ammontare dei premi pagati dal Contraente.

A tal fine, con riferimento a:

- **i premi annui, comprensivi degli eventuali incrementi di premio:**
 - a) ogni premio relativo al primo anno di durata del piano, al netto dell'importo fisso - non previsto in caso di periodicità di pagamento annuale, quantificato in 2 euro o 1,5 euro a seconda che la periodicità di pagamento sia rispettivamente semestrale, quadrimestrale o mensile - viene diminuito dell'extra-caricamento applicato dalla Società in misura variabile e corrispondente al:
 - 6,5% aumentato del 2,5% per ogni anno di durata del piano, con il massimo del 61,5%, qualora il premio annuo iniziale sia inferiore o pari a 2.500 euro;
 - 5% aumentato del 2% per ogni anno di durata del piano, con il massimo del 50%, qualora il premio annuo iniziale sia superiore a 2.500 euro;
 - b) ogni premio - comprensivo dell'eventuale incremento di premio - dovuto dal secondo al decimo anno di durata del piano, al netto dell'importo fisso sopra determinato, viene diminuito del caricamento applicato dalla Società in misura variabile e corrispondente al:
 - 10,5% qualora il premio annuo iniziale sia inferiore o pari a 2.500 euro;
 - 9% qualora il premio ricorrente annuo iniziale sia superiore a 2.500 euro;
 - c) ogni premio - comprensivo dell'eventuale incremento di premio - dovuto dall'undicesimo al ventesimo anno di durata del piano, viene diminuito del caricamento applicato dalla Società corrispondente al 6%;
 - d) ogni premio - comprensivo dell'eventuale incremento di premio - dovuto dal ventesimo anno di durata del piano al termine del piano stesso, viene diminuito del caricamento applicato dalla Società corrispondente al 5%;
- **i premi aggiuntivi ed al premio "una tantum":**

ogni premio, aggiuntivo o una tantum, eventualmente corrisposto viene diminuito del caricamento applicato dalla Società nella misura del 3,5%.

Ciascuna quota di capitale assicurato si intende costituita alla data di pagamento del premio.

Con riferimento ai premi annui - comprensivi degli eventuali incrementi di premio - la data di costituzione delle corrispondenti quote di capitale non può comunque essere anteriore alla data di scadenza della rata di premio derivante dalla periodicità di pagamento prescelta (annuale, semestrale, quadrimestrale e mensile).

La Società indicherà in polizza l'importo della quota di capitale costituitasi a fronte del primo premio pagato. In occasione del pagamento di premi successivi, la Società invierà al Contraente i certificati integrativi di polizza, che costituiscono parti integranti della polizza stessa, contenenti l'indicazione degli importi delle relative quote di capitale di volta in volta costituite.

Art. 4 - Bonus di fedeltà

Qualora il Contraente abbia provveduto al pagamento di tutti i premi pattuiti, la Società riconosce un Bonus di fedeltà il cui importo, inizialmente pari all'extra - caricamento applicato sulla prima annualità di premio ai sensi dell'articolo 3, si incrementa nel corso della durata del piano, di un interesse pari al 2,0% annuo, attribuito ad ogni anniversario della data di decorrenza.

Tale Bonus viene riconosciuto dalla Società con le seguenti modalità:

- nel caso in cui il Contraente abbia scelto una durata del piano pari o inferiore a 15 anni, il Bonus viene riconosciuto in un'unica soluzione al termine del piano;
- nel caso in cui il Contraente abbia scelto una durata del piano maggiore di 15 anni, il Bonus viene riconosciuto per metà al termine del quindicesimo anno e per la restante parte al termine del piano.

Il riconoscimento del Bonus di fedeltà comporta un aumento, a totale carico della Società, del Capitale Combinato.

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata del piano, il Bonus di fedeltà viene determinato, al netto dell'eventuale parte di Bonus già riconosciuta in precedenza, in misura proporzionale agli anni interamente trascorsi fino alla data del decesso e viene corrisposto unitamente alle prestazioni assicurate di cui all'articolo 1.

In caso di riscatto, effettuato anche in misura parziale prima del termine del piano, o di interruzione del pagamento del premio pattuito, sempreché non vi sia stata la successiva riattivazione del contratto, al Contraente non viene riconosciuto alcun Bonus di fedeltà, fatta salva l'eventuale parte di Bonus già riconosciuta in precedenza.

Art. 5 - Clausola di rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita, alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate in base alle condizioni sotto indicate.

A tale fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata VITARIV, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della gestione separata VITARIV.

Con riferimento alle prestazioni assicurate relative al presente contratto, la Società stabilisce - sin da ora - le condizioni di rivalutazione per il solo Capitale Combinato, impegnandosi a definire le condizioni di rivalutazione relative all'eventuale Capitale Unico a fronte della richiesta del Contraente di effettuare il versamento del premio una tantum, ai sensi dell'articolo 2.

Capitale Combinato

A) Misura annua di rivalutazione

Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Società dichiara la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto relativamente al Capitale Combinato.

Tale misura si ottiene moltiplicando il rendimento della gestione separata VITARIV per l'aliquota di retrocessione del 90%, fermo restando che detta misura non può risultare superiore al rendimento della gestione separata VITARIV diminuito di 1,3 punti.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale Combinato non può comunque essere inferiore allo 0%.

B) Modalità di rivalutazione del Capitale Combinato fino al termine del piano

Il Capitale Combinato si rivaluta alle date di rivalutazione, coincidenti con il primo gennaio di ogni anno solare, nei termini seguenti:

alla prima data di rivalutazione.

il Capitale Combinato viene aumentato dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione del capitale medesimo, in base alla misura annua di rivalutazione, per il periodo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la suddetta data di rivalutazione;

a ciascuna data di rivalutazione successiva alla prima.

- il Capitale Combinato al primo gennaio dell'anno precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A);
- le quote di Capitale costituite nei dodici mesi precedenti tale data vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna quota, in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del precedente punto A), per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data di rivalutazione immediatamente successiva.

Al termine del piano, qualora questo non coincida con una data di rivalutazione, il Capitale viene rivalutato nei termini seguenti:

- il Capitale Combinato al primo gennaio dell'anno precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per l'ultima misura annua di rivalutazione nota, di cui al precedente punto A), per il periodo di tempo compreso tra il suddetto primo gennaio ed il termine del piano;
- le quote di capitale costituite successivamente al primo gennaio precedente vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna quota, in base all'ultima misura annua di rivalutazione nota, di cui al precedente punto A), per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione ed il termine del piano.

C) Capitale Combinato riconosciuto in caso di decesso dell'Assicurato nel corso del piano

In caso di decesso dell'Assicurato entro il termine del piano, il Capitale Combinato riconosciuto dalla Società è pari al maggiore tra:

- il Capitale stesso rivalutato fino alla data di rivalutazione (coincidente con il primo gennaio di ogni anno solare) precedente o coincidente con la data del decesso sulla base delle modalità indicate al precedente punto B);
- il Capitale stesso rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità indicate al precedente punto B) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione il rendimento minimo garantito, al termine del piano ed in caso di decesso fino a tale data, pari al 2,0% annuo composto.

Nel caso la data del decesso dell'Assicurato non coincida con una data di rivalutazione, il Capitale come sopra determinato viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione:

- del suddetto Capitale, secondo il tasso annuo composto del 2,0%, per il periodo di tempo compreso tra l'ultima data di rivalutazione e la data del decesso;
- nonché
- di ciascuna quota di capitale eventualmente costituita nel periodo compreso fra la suddetta data di rivalutazione e la data del decesso, secondo il tasso annuo composto del 2,0%, per il periodo di tempo compreso tra la data della relativa costituzione e la data del decesso.

D) Capitale Combinato riconosciuto al termine del piano

Al termine del piano, il Capitale Combinato riconosciuto dalla Società è pari al maggiore tra:

- il Capitale stesso rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità indicate al precedente punto B);
- il Capitale stesso rivalutato fino a tale data sulla base delle modalità indicate al precedente punto B) utilizzando, in luogo della misura annua di rivalutazione il rendimento minimo garantito, al termine del piano ed in caso di decesso fino a tale data, pari al 2,0% annuo composto.

Al termine del piano, l'ammontare del Capitale Combinato, come sopra determinato, viene aumentato del Bonus di fedeltà ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 4.

E) Rivalutazione del Capitale dopo il termine del piano

Nel corso della durata contrattuale successiva al termine del piano si applicano le condizioni di rivalutazione fissate dalla Società in tale data che saranno comunicate al Contraente almeno 60 giorni prima del termine del piano.

F) Sostituzione della gestione separata di riferimento

Ferme restando le prestazioni assicurative di cui al precedente articolo 1, la Società si riserva di sostituire, nel corso della durata contrattuale, la gestione separata VITARIV, con una gestione separata di nuova costituzione cui sarà correlata la rivalutazione del Capitale Combinato.

In tale eventualità, la Società invierà al Contraente una pronta comunicazione unitamente al regolamento della nuova gestione separata.

Capitale Unico

Ai fini della rivalutazione del Capitale Unico, valgono le condizioni che saranno consegnate dalla Società al Contraente, a seguito della richiesta di quest'ultimo di effettuare il pagamento del premio una tantum.

Resta inteso sin da ora che il valore del Capitale Unico, quale risultante alla data di costituzione del Capitale stesso, viene acquisito in via definitiva senza alcuna possibilità di riduzione nel corso della durata del contratto.

Art. 6 - Riscatto

A) Riscatto totale

A condizione che siano state interamente pagate tre annualità di premio il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto è pari alla somma:

1. del valore di riscatto del Capitale Combinato;
 2. del valore di riscatto del Capitale Unico.
1. Il valore di riscatto del Capitale Combinato viene determinato dalla Società con riferimento ad alcune date, denominate "date di attribuzione". Tali date ricorrono, con cadenza quinquennale nel corso della durata del piano, a partire dalla quinta data di rivalutazione, fissata - ai sensi del precedente articolo 5, punto B) - al primo gennaio di ogni anno successivo alla data di decorrenza.

Nel caso in cui la data del riscatto:

- coincida con una data di attribuzione, il valore di riscatto è pari al Capitale Combinato in vigore a tale data;
- cada tra una data di attribuzione e la successiva, il valore di riscatto è pari alla somma:
 - del Capitale Combinato risultante all'ultima data di attribuzione, rivalutato fino all'anniversario della data di rivalutazione immediatamente precedente o coincidente con la data del riscatto, in base al minore tra un rendimento annuo composto del 2,0% e la misura annua di rivalutazione, di cui all'articolo 5, punto A) relativa a ciascun anno solare;
 - di ciascuna quota di capitale costituita successivamente all'ultima data di attribuzione, rivalutata fino all'anniversario della data di rivalutazione immediatamente precedente o coincidente con la data del riscatto in base al minore tra un rendimento annuo composto del 2,0% e la suddetta misura annua di rivalutazione.
- preceda la prima data di attribuzione, il valore di riscatto viene calcolato con i medesimi criteri sopra riportati considerando però, per Capitale Combinato e quota di capitale, rispettivamente il Capitale Combinato alla data di decorrenza e ciascuna quota di capitale costituita successivamente alla decorrenza stessa;

- **coincida con il termine del piano**, il valore di riscatto è pari al “Capitale Combinato riconosciuto al termine del piano”, di cui all’articolo 5, punto D);
 - **sia successiva al termine del piano**, il valore di riscatto è pari al Capitale Combinato in vigore a tale data.
2. Il valore di riscatto del Capitale Unico viene determinato dalla Società in base alle condizioni che saranno consegnate dalla Società stessa al Contraente a seguito della richiesta di quest’ultimo di effettuare il pagamento del premio una tantum.

La liquidazione del valore di riscatto determina il venir meno del diritto al riconoscimento del Bonus di fedeltà o dell’eventuale parte dello stesso non ancora riconosciuta.

B) Riscatto parziale

A condizione che siano state interamente pagate tre annualità di premio, il Contraente può chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale.

Il riscatto parziale può essere richiesto sempre che:

- l’importo lordo complessivamente riscattato non sia inferiore a 2.500 euro;
- il capitale assicurato residuo sia pari almeno a 5.000 euro.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri del riscatto totale, **fatto salvo l’addebito di una commissione di 50 euro.**

Salvo diversa indicazione del Contraente, la Società preleva l’importo riscattato mediante liquidazione delle quote di capitale assicurato relative sia al Capitale Combinato, sia al Capitale Unico eventualmente costituito, in misura proporzionale all’ammontare dei suddetti capitali.

Ai fini del riscatto parziale del Capitale Combinato, la Società provvede a liquidare le relative quote di capitale in proporzione alla tipologia dei premi pagati per la costituzione dello stesso.

A seguito del riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale assicurato residuo che deve intendersi il nuovo capitale assicurato. In tal caso, l’eventuale Capitale Combinato residuo deve intendersi quale nuovo Capitale Combinato al primo gennaio immediatamente precedente o coincidente con la data del riscatto parziale.

Le porzioni di Capitale Combinato residuo eventualmente costituite successivamente al predetto primo gennaio, si rivaluteranno a partire dalla data di relativa costituzione.

La liquidazione del valore di riscatto effettuata, anche in misura parziale, anteriormente al termine del piano determina il venir meno del diritto al riconoscimento del Bonus di fedeltà o dell’eventuale parte dello stesso non ancora riconosciuta.

Art. 7 - Opzioni in caso di riscatto totale

In caso di riscatto totale il Contraente può chiedere di convertire il capitale liquidabile al netto delle eventuali imposte di legge (“capitale oggetto di conversione”) in una delle seguenti forme di rendita rivalutabile:

- a) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l’Assicurato sia in vita;
- b) rendita annua vitalizia rivalutabile con controassicurazione pagabile finché l’Assicurato sia in vita, con liquidazione - al verificarsi del decesso dell’Assicurato - di un capitale, inizialmente pari al capitale oggetto di conversione che decresce, fino ad esaurirsi, a seguito dell’erogazione di ciascuna rata di rendita. Detto capitale si determina sottraendo al capitale oggetto di conversione il prodotto tra la rata di rendita iniziale (al lordo delle imposte) ed il numero di rate erogate fino al decesso dell’Assicurato;
- c) una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque anni o dieci anni e, successivamente, fino a che l’Assicurato sia in vita;

- d) una rendita annua vitalizia rivalutabile, su due teste, quella dell'Assicurato (prima testa) e quella di un altro soggetto (seconda testa), pagabile fino al decesso dell'Assicurato, e successivamente in misura totale o parziale fino a che sia in vita l'altro soggetto (seconda testa).

La conversione del capitale in rendita viene concessa a condizione che:

- l'importo della rendita, qualunque sia la rateazione prescelta dal Contraente, non sia inferiore a 3.000 euro annui;
- l'Assicurato all'epoca della conversione non superi gli 85 anni di età computabile.

Ai fini della conversione in rendita del valore di riscatto relativo al

A) **Capitale Combinato**, con riferimento alle quote di capitale costituite a fronte:

- dei premi annui, degli incrementi di premio e del Bonus di fedeltà eventualmente riconosciuto, la Società si impegna ad applicare i coefficienti di conversione in rendita in vigore alla data di decorrenza del contratto qualora l'Assicurato (intendendosi per tale anche la seconda testa, in caso di rendita vitalizia rivalutabile su due teste), all'epoca della conversione, abbia una età computabile non inferiore a 55 anni. Detti coefficienti di conversione, con le relative modalità di applicazione, sono indicati nella tabella riportata in calce alle presenti condizioni di assicurazione.

In caso contrario, i coefficienti per la determinazione della rendita d'opzione applicati dalla Società saranno quelli in vigore all'epoca della conversione del valore di riscatto in rendita;

- dei premi aggiuntivi, i coefficienti per la determinazione della rendita d'opzione applicati dalla Società saranno quelli in vigore all'epoca della conversione del valore di riscatto in rendita;

B) **Capitale Unico**, con riferimento alla quota di capitale costituita a fronte del premio una tantum i coefficienti per la determinazione della rendita d'opzione applicati dalla Società saranno quelli in vigore all'epoca della conversione del valore di riscatto in rendita.

Con riferimento sia al Capitale Combinato sia al Capitale Unico, ai fini della rivalutazione della rendita di opzione - che non può essere riscattata durante il periodo di godimento - si applicheranno le condizioni stabilite dalla Società all'epoca della conversione del capitale assicurato in rendita.

Il Contraente potrà esercitare le suddette opzioni mediante richiesta scritta che pervenga alla Società, ovvero all'intermediario assicurativo, almeno trenta giorni prima del termine del piano.

La Società fornisce per iscritto al Contraente, al più tardi entro sessanta giorni prima della scadenza del contratto, una descrizione sintetica delle opzioni sopra indicate, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche.

Art. 8 - Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell'assicurazione

A condizione che il Contraente abbia sottoscritto la proposta unitamente all'Assicurato, se persona diversa e che l'importo del premio da lui stesso versato sia stato accreditato sul conto corrente dedicato alla Società, il contratto si intende perfezionato e quindi concluso - senza necessità di preventiva accettazione da parte della Società - il settimo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione della proposta stessa.

Qualora l'accredito sia successivo al settimo giorno lavorativo il contratto si intenderà concluso il giorno dell'effettivo accredito.

Di tale data sarà dato avviso al Contraente mediante invio da parte della Società di un'apposita comunicazione di conferma; dalla data di conclusione del contratto decorre il termine per l'esercizio del diritto di recesso.

A condizione che sia intervenuta la conclusione, il contratto produce effetti dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza. Tale data viene fissata in corrispondenza del giorno di effettivo accredito del premio a favore della Società.

Art. 9 - Durata

Nell'ambito di VALORE occorre distinguere fra:

- *durata del contratto* - intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le garanzie assicurative - che è vitalizia, vale a dire commisurata alla vita dell'Assicurato;
 - *durata del piano* - intendendosi per tale il periodo di versamento dei premi annui pattuiti - stabilita a scelta del Contraente, tra un minimo di 10 anni ed un massimo di 25 anni, sempreché l'Assicurato al termine del piano non superi i 75 anni di età computabile.
-

Art. 10 - Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: RB Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi della proposta.

La revoca ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dalla proposta con decorrenza dalle ore 24 del giorno di ricevimento della lettera raccomandata inviata dal Contraente.

Le somme anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

Art. 11 - Diritto di recesso

Il Contraente e RB Vita S.p.A. possono esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dalla conclusione del contratto.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: RB Vita S.p.A. Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - contenente gli elementi identificativi del contratto, e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, trattenendo la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e quantificate in proposta.

In caso di **recesso di RB Vita S.p.A.** la Società invia comunicazione scritta al Contraente con lettera raccomandata A.R.. Entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi versato.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata.

Art. 12 - Mancato versamento del premio annuo: risoluzione e riduzione

Il mancato pagamento del premio annuo, di cui al precedente articolo 2 punto A), trascorsi trenta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, comporta effetti diversi in funzione delle annualità di premio pagate dal Contraente:

- qualora non siano stati pagati i premi annui relativi ai primi tre anni di durata del piano, il contratto si risolve di diritto. In tale caso nulla è dovuto al Contraente ed ogni singolo premio pagato resta acquisito alla Società;
- qualora invece siano stati pagati per intero i premi annui relativi ai primi tre anni di durata del piano, il contratto rimane in vigore per il capitale assicurato derivante da ogni singolo premio pagato.

Detto capitale continua a rivalutarsi nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione, di cui all'articolo 5.

In tale caso, il mancato pagamento dei premi annui pattuiti determina il venir meno del diritto al riconoscimento del Bonus di fedeltà, ma non pregiudica la possibilità di

effettuare versamenti aggiuntivi e/o di corrispondere il premio una tantum. In tale caso resta invece preclusa la possibilità per il Contraente di effettuare incrementi di premio.

Art. 13 - Ripresa del versamento del premio annuo: riattivazione

Entro un anno dalla data in cui il pagamento del premio annuo pattuito avrebbe dovuto essere effettuato, il Contraente ha comunque facoltà di riattivare il contratto riprendendo il pagamento del premio stesso, previo pagamento di tutti i premi arretrati.

A seguito della riattivazione, ogni premio pagato dal Contraente concorre alla determinazione del capitale assicurato sulla base di quanto previsto dall'articolo 3.

La ripresa del pagamento del premio, effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina la garanzia assicurativa con effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Art. 14 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il contratto, costituirlo in pegno o vincolarlo. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne faccia annotazione su apposita appendice di polizza, che diverrà parte integrante del contratto medesimo. Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto da parte del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Art. 15 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del contratto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Art. 16 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti effettuati dalla Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa unitamente alla richiesta scritta di liquidazione delle prestazioni, i **documenti** di seguito indicati.

Per i pagamenti delle prestazioni assicurate in caso di **riscatto** e per ogni altra forma di pagamento in caso di **vita dell'Assicurato**:

- fotocopia di un valido documento di identità del Contraente;
- qualora l'Assicurato sia persona diversa dal percipiente, fotocopia di un valido documento di identità dell'Assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;
- in caso di erogazione di rendita vitalizia, documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato (anche in forma di autocertificazione) da esibire con periodicità annuale.

- Per i pagamenti in caso di **decesso dell'Assicurato**:
- certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
 - certificato medico attestante la causa del decesso;
 - qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, previo giuramento di testimoni, sul quale viene indicato se il Contraente stesso abbia lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire; in caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi, precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire; per capitali non superiori a 50.000 euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati;
 - fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari;
 - qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Per tutti i pagamenti, la Società si riserva inoltre la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell'originale di polizza di spettanza del Contraente.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata presso la propria sede.

Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa.

Art. 17 - Prescrizione

Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).

Qualora i Beneficiari non richiedano entro il predetto termine di prescrizione la liquidazione della prestazione, l'importo viene devoluto al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 - Non pignorabilità e non sequestrabilità dei capitali assicurati

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (art.1923, comma 2 del Codice Civile).

Art. 19 - Tasse ed imposte

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o del soggetto che intende far valere i diritti derivanti dal contratto.

Art. 20 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario parte in causa.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA VITARIV

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “VITARIV - GESTIONE SPECIALE ASSICURAZIONI RIVALUTABILI” ed indicata nel seguito con la sigla VITARIV. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di VITARIV. La gestione di VITARIV è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la Circolare N. 71 del 26/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive modificazioni.
 2. La gestione di VITARIV è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all’Albo di cui al D.Lgs. 24/02/1998 n. 58, art. 161, la quale attesta la rispondenza di VITARIV al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a VITARIV, il rendimento annuo di VITARIV, quale descritto al seguente punto 3 e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
 3. Il rendimento annuo di VITARIV per l’esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario di VITARIV, di competenza di quell’esercizio, al valore medio di VITARIV stesso. Per risultato finanziario di VITARIV si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di VITARIV - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti e delle spese per l’attività di revisione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore d’iscrizione delle corrispondenti attività in VITARIV e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato, all’atto dell’iscrizione in VITARIV, per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio di VITARIV si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di VITARIV. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in VITARIV. Ai fini della determinazione del rendimento annuo di VITARIV l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1 ottobre fino al 30 settembre dell’anno successivo.
 4. La Società si riserva di apportare al punto 3 di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale.
-

VALORI DI CONVERSIONE
di cui all'articolo 7 delle condizioni di assicurazione
per ogni 1.000 euro di capitale, in rendita annua immediata
rivalutabile su una testa, pagabile in rate semestrali posticipate.

Età di calcolo all'epoca della conversione	per Assicurati di sesso maschile				per Assicurati di sesso femminile				Età di calcolo all'epoca della conversione
	vitalizia	con contro-assicurazione	certa 5 anni	certa 10 anni	vitalizia	con contro-assicurazione	certa 5 anni	certa 10 anni	
53	41,74	39,75	41,70	41,56	38,67	37,48	38,64	38,56	53
54	42,63	40,44	42,58	42,41	39,38	38,10	39,35	39,26	54
55	43,56	41,17	43,51	43,32	40,12	38,74	40,09	39,99	55
56	44,55	41,92	44,49	44,27	40,92	39,41	40,88	40,77	56
57	45,61	42,72	45,53	45,27	41,75	40,11	41,71	41,59	57
58	46,72	43,55	46,63	46,33	42,64	40,85	42,60	42,46	58
59	47,91	44,41	47,81	47,45	43,59	41,63	43,54	43,38	59
60	49,18	45,32	49,05	48,63	44,59	42,44	44,53	44,35	60
61	50,52	46,27	50,37	49,87	45,66	43,29	45,60	45,38	61
62	51,95	47,27	51,78	51,18	46,80	44,19	46,72	46,47	62
63	53,47	48,32	53,26	52,56	48,01	45,13	47,92	47,63	63
64	55,09	49,42	54,84	54,01	49,30	46,13	49,20	48,85	64
65	56,82	50,57	56,52	55,55	50,69	47,17	50,56	50,16	65
66	58,67	51,79	58,31	57,16	52,16	48,27	52,02	51,54	66
67	60,64	53,07	60,21	58,87	53,74	49,43	53,57	53,02	67
68	62,76	54,43	62,25	60,67	55,45	50,66	55,25	54,59	68
69	65,03	55,85	64,42	62,56	57,28	51,95	57,04	56,26	69
70	67,48	57,36	66,75	64,54	59,26	53,31	58,97	58,03	70
71	70,11	58,95	69,25	66,61	61,39	54,76	61,05	59,91	71
72	72,95	60,63	71,93	68,77	63,69	56,29	63,29	61,91	72
73	76,03	62,42	74,81	71,02	66,20	57,91	65,71	64,02	73
74	79,40	64,30	77,92	73,36	68,95	59,63	68,35	66,26	74
75	83,08	66,30	81,26	75,77	71,95	61,45	71,20	68,62	75
76	87,12	68,42	84,85	78,26	75,24	63,38	74,30	71,10	76
77	91,51	70,67	88,67	80,79	78,85	65,44	77,65	73,67	77
78	96,28	73,07	92,73	83,34	82,80	67,62	81,27	76,34	78
79	101,40	75,61	97,02	85,89	87,13	69,94	85,17	79,06	79
80	106,92	78,33	101,54	88,40	91,84	72,40	89,35	81,83	80
81	112,89	81,23	106,31	90,87	97,00	75,03	93,83	84,60	81
82	119,41	84,33	111,36	93,27	102,68	77,83	98,63	87,36	82
83	126,59	87,66	116,72	95,58	108,93	80,81	103,76	90,07	83
84	134,57	91,23	122,38	97,76	115,87	84,00	109,23	92,69	84
85	143,34	95,05	128,30	99,77	123,49	87,40	114,99	95,18	85
86	153,10	99,12	134,46	101,60	131,91	91,03	121,04	97,49	86
87	163,89	103,50	140,81	103,21	141,16	94,90	127,32	99,61	87
88	175,90	108,20	147,29	104,60	151,36	99,01	133,80	101,49	88

I suddetti coefficienti di conversione sono stati determinati utilizzando un tasso tecnico del 2,0%. Il coefficiente da applicare è quello relativo all'età di calcolo dell'Assicurato. L'età di calcolo si ottiene applicando all'età computabile all'epoca della conversione un eventuale ringiovanimento o invecchiamento, differenziato per i due sessi e determinato in funzione dell'anno di nascita, secondo le modalità che seguono:

Maschi		Femmine	
Anno di nascita	Correzione dell'età computabile	Anno di nascita	Correzione dell'età computabile
Fino al 1925	+3	Fino al 1927	+3
dal 1926 al 1938	+2	dal 1928 al 1940	+2
dal 1939 al 1947	+1	dal 1941 al 1949	+1
dal 1948 al 1960	0	dal 1950 al 1962	0
dal 1961 al 1970	-1	dal 1963 al 1972	-1
oltre il 1970	-2	oltre il 1972	-2

N.B.: il coefficiente di conversione relativo all'opzione di rendita reversibile verrà comunicato a richiesta, indicando la data di nascita ed il sesso della seconda testa, nonché la percentuale di reversibilità.

Parimenti, il coefficiente di conversione relativo a rateazioni della rendita diverse da quella semestrale posticipata verrà comunicato a richiesta.

Dato ultim aggiornamento: dicembre 2010

GLOSSARIO VALORE

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificare alcuni aspetti di disciplina, in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente;

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto e può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita;

Beneficiari: persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l'evento assicurato;

Bonus di fedeltà: maggiorazione del capitale assicurato, che viene riconosciuta nei casi e secondo le modalità previste dalle condizioni di assicurazione, a condizione che siano stati pagati i premi annui;

Capitale Combinato: porzione di capitale assicurato costituita a fronte del versamento dei premi annui, incrementi di premio e premi aggiuntivi;

Capitale Unico: porzione di capitale assicurato costituita a fronte del versamento di un premio "una tantum";

Caricamento: parte del premio, destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società, che non confluisce nella gestione finanziaria e/o non è impiegato per coprire il rischio oggetto del contratto;

Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione;

Conflitto di interessi: insieme delle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente;

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società;

Contratto di assicurazione sulla vita: contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento di un premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata - in forma di capitale o di rendita - al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato;

Controassicurazione: garanzia in virtù della quale, in caso di decesso dell'Assicurato, viene corrisposto un capitale calcolato sulla base del valore di riscatto o del capitale assicurato a scadenza, in luogo della prestazione prevista dalla rendita di opzione prescelta;

Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società;

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico che esprime di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi gravanti sul contratto, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi;

Decorrenza: momento in cui il contratto produce i suoi effetti e le garanzie divengono efficaci, previo pagamento del premio. La data di decorrenza è indicata nella polizza;

Età computabile: età dell'Assicurato, espressa in anni interi, ad una data di riferimento, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni d'anno superiori a sei mesi;

Gestione separata: speciale forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società, che consente di attribuire al contratto ad essa collegato parte dei rendimenti finanziari realizzati;

Indice ISTAT: indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;

Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della proposta, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto e alle caratteristiche assicurative e finanziarie di quest'ultimo;

Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione;

Polizza mista: contratto di assicurazione sulla vita che prevede il pagamento delle prestazioni assicurate sia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto sia in caso di sua premorienza;

Polizza rivalutabile: contratto di assicurazione sulla vita in cui il livello delle prestazioni beneficia del rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti nella propria gestione separata;

Premio: importo che il Contraente corrisponde alla Società a fronte delle prestazioni assicurate;

Prestazione assicurata: importo liquidabile sotto forma di capitale o rendita che la Società corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato;

Proposta: documento contenente la richiesta del Proponente di stipulare il contratto di assicurazione con la Società;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti;

Rendita vitalizia: rendita da corrisondersi fino a che l'Assicurato sia in vita;

Revoca: diritto del Proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto di assicurazione;

Riduzione: diminuzione delle prestazioni assicurate, dovuto alla perdita del Bonus di fedeltà, conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi pattuiti nel contratto di assicurazione;

Riscatto: facoltà del Contraente di sciogliere anticipatamente il contratto e di richiedere la liquidazione di un capitale, denominato valore di riscatto, maturato dal contratto alla data della richiesta;

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione del valore di riscatto in misura parziale;

Riserve matematiche: importi che devono essere accantonati ogni anno dalla Società per far fronte agli obblighi futuri derivanti dai contratti;

Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota di rendimento della gestione separata secondo la misura e le modalità stabilite dalle condizioni di assicurazione;

Rendimento minimo garantito: rendimento minimo che la Società garantisce sulle prestazioni assicurate secondo le modalità previste dalle condizioni di assicurazione;

Scheda sintetica: documento informativo sintetico - redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP - che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione della proposta e che descrive le principali caratteristiche del contratto con particolare riferimento alle prestazioni assicurate, alle garanzie di rendimento ed ai costi;

Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto (decesso dell'Assicurato) e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata;

Tasso tecnico ai fini della rendita di opzione: rendimento fisso riconosciuto dalla Società nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita del capitale assicurato.

Trasformazione: richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

Data ultimo aggiornamento: dicembre 2010

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa sull'uso degli stessi e sui diritti dei soggetti interessati, ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n.196/2003). La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi a tali soggetti.

Utilizzo dei dati personali per finalità assicurative¹

I dati forniti dai soggetti interessati o da altri che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono alla Società informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da RB Vita S.p.A., da Società del gruppo Allianz S.p.A. e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che i soggetti interessati hanno richiesto;
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
- distribuire servizi e/o prodotti (ad esempio: finanziamenti, carte di credito, prestiti personali) di società terze con le quali RB Vita S.p.A. ha stabilito accordi di collaborazione, nel caso in cui i soggetti interessati ne facciano richiesta; in tale ipotesi, ai fini della valutazione di merito, a tali società terze, potrebbero essere forniti anche altri dati in possesso di RB Vita S.p.A.;

anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Pertanto, la Società chiede ai soggetti interessati di esprimere il consenso per il trattamento dei dati strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti dagli stessi richiesti, ivi inclusi i dati eventualmente necessari per valutarne l'adeguatezza al loro profilo. Per i servizi ed i prodotti sopra indicati la Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali). Il consenso riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità. Per tali finalità i dati dei soggetti interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori; coassicuratori; riassicuratori; consorzi ed associazioni del settore; broker assicurativi; banche; SIM; Società di Gestione del Risparmio; società terze con le quali RB Vita S.p.A. ha stabilito accordi di collaborazione. Il consenso riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a RB Vita S.p.A. - Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 -20122 Milano o al numero verde 800.183.381. Senza tali dati la Società non potrebbe fornire ai soggetti interessati i servizi ed i prodotti richiesti, in tutto o in parte. Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dai soggetti interessati o da terzi per obbligo di legge, come previsto ad esempio dalla disciplina antiriciclaggio.

Modalità d'uso dei dati

I dati personali dei soggetti interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di schede e questionari. La Società informa che sono utilizzate le medesime modalità anche per comunicare, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende del suo stesso gruppo, in Italia ed all'estero. Per taluni servizi, la Società

¹ Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

utilizza soggetti di sua fiducia che svolgono, per suo conto, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono diretti collaboratori della Società e svolgono la funzione del "responsabile" o dell'"incaricato" del suo trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.p.A. o della catena distributiva quali agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati dei soggetti interessati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti, nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e i soggetti interessati possono conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a RB Vita S.p.A. -Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 - 20122 Milano o al numero verde 800.183.381 ove potranno conoscere anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Il consenso dei soggetti interessati riguarda pertanto anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa inoltre che i dati personali dei soggetti interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni poste in essere dai suddetti soggetti, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo.

I soggetti interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Hanno, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento secondo quanto disposto dall'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge; per l'integrazione occorre vantare un interesse; il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo). Per l'esercizio dei loro diritti i soggetti interessati possono rivolgersi a RB Vita S.p.A. -Servizio Clienti - C.so Italia n. 23 - 20122 Milano, numero verde 800.183.381, fax 02.72169292, indirizzo di posta elettronica privacy@allianz.it (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento).

VALORE

VALORE CLUB

QUALITY LIFE

QUALITY LIFE CLUB

FAC-SIMILE



CONTRAENTE

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE _____

CODICE FISCALE / PARTITA IVA _____ DATA DI NASCITA ____/____/____ SESSO (*) _____

COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ NR. _____

CAP _____ COMUNE DI RESIDENZA _____ PROV. _____

STATO _____ TIPO DOCUMENTO (*) _____ NR. DOCUMENTO _____

RILASCIATO DA _____ DATA RILASCIO ____/____/____ DATA SCADENZA ____/____/____

(se diverso dal Contraente)

ASSICURATO

COGNOME E NOME _____

CODICE FISCALE _____ DATA DI NASCITA ____/____/____ SESSO (*) _____

COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ NR. _____

CAP _____ COMUNE DI RESIDENZA _____ PROV. _____

STATO _____ TIPO DOCUMENTO (*) _____ NR. DOCUMENTO _____

RILASCIATO DA _____ DATA RILASCIO ____/____/____ DATA SCADENZA ____/____/____

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (da compilare solo se diverso dall'indirizzo di residenza del contraente)

INDIRIZZO _____ NR. _____ CAP _____

COMUNE _____ PROV. _____

DATI ANAGRAFICI SUPPLEMENTARI

ESIBITORE ASSEGNO ESIBITORE BONIFICO SOGGETTO IN RAPPRESENTANZA (Legale Rappresentante nel caso il Contraente fosse Persona Giuridica o Ente)

COGNOME E NOME _____

CODICE FISCALE _____ DATA DI NASCITA ____/____/____ SESSO (*) _____ COMUNE DI NASCITA _____ PROV. _____

INDIRIZZO DI RESIDENZA _____ NR. _____

CAP _____ COMUNE DI RESIDENZA _____ PROV. _____ STATO _____

TIPO DOC (*) _____ NR. DOCUMENTO _____ RILASCIATO DA _____ DATA RILASCIO ____/____/____ DATA SCADENZA ____/____/____

BENEFICIARI

IN CASO DI DECESSO (CASO MORTE): (scegliere tra i beneficiari richiamati in legenda indicando la lettera corrispondente alla necessità del Contraente)

(**) COGNOME E NOME _____ DATA DI NASCITA ____/____/____ C.F.: _____

(da compilarsi solo per i prodotti QUALITY LIFE (R3u 2%), QUALITY LIFE CLUB (R4u 2 2%), QUALITY LIFE CLUB (R4u k 1,5%) - cedola e VALORE CLUB (R3a 2% RB))

A SCADENZA (CASO VITA): (scegliere tra i beneficiari richiamati in legenda indicando il numero corrispondente alla necessità del Contraente)

(**) COGNOME E NOME _____ DATA DI NASCITA ____/____/____ C.F.: _____

(**) Utilizzare solo nel caso che nessuno dei beneficiari richiamati in legenda corrisponda alla necessità del Contraente nonché nel caso di vincolo o di beneficio accettato.

MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

BONIFICO BANCARIO (indicare sempre nell'ordine di bonifico la seguente causale: "premio perfezionamento proposta n.° (indicare il numero di proposta per la quale si effettua il bonifico)")

IMPORTO _____, _____ INTESTATARIO CONTO CORRENTE _____

NUMERO DI RIFERIMENTO DA ARCO _____ BANCA _____

PREFISSO _____ CIN ABI _____ CAB _____ N. CONTO CORRENTE _____

CODICE IBAN _____

Il Contraente autorizza l'addebito sul conto corrente sopra indicato, se acceso presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A., per il pagamento del premio.

LUOGO _____ DATA _____ FIRMA DEL CONTRAENTE (o Legale Rappresentante) _____

LIQUIDAZIONE DA FONDO (1) LIQUIDAZIONE DA POLIZZA (2)

Posizione _____ Importo _____

(1) disinvestimento da OICR armonizzati istituiti o gestiti da Società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.;

(2) liquidazione da polizza emessa dalla Società, che non si configuri come operazione di trasformazione (ai sensi dell'art. 19 del Regolamento ISVAP n. 35/2010)

(*) vedere legenda sul retro

Il sottoscritto Intermediario dichiara di aver informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta non risulta o potrebbe non risultare adeguata alle Sue specifiche esigenze assicurative e/o previdenziali:

– il Contraente non ha fornito in tutto o in parte le risposte alle domande del Questionario e l'Intermediario assicurativo non è in possesso di altre informazioni per poter effettuare una corretta profilazione di adeguatezza del Contraente.

Il sottoscritto Contraente dichiara di essere stato informato dei motivi per i quali il prodotto non risulta o potrebbe non risultare adeguato alle sue specifiche esigenze assicurative e/o previdenziali, prende quindi atto dell'esito dell'attività (di intermediazione) prestata a suo favore dalla Società e dichiara di voler comunque sottoscrivere la proposta.

FIRMA DEL CONTRAENTE (o Legale Rappresentante)

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

DICHIARAZIONI

Il sottoscritto Contraente dichiara che sono stati consegnati a sue mani da:

COGNOME E NOME DEL PROMOTORE FINANZIARIO

CODICE PF

N. ISCRIZIONE RUI

DATA ISCRIZIONE RUI

- la Nota informativa, le condizioni di assicurazione, il glossario ed il modulo di proposta che compongono (barrare il modello oggetto della presente proposta):

QUALITY LIFE:

il Fascicolo informativo Mod. 8006 (R3u 2%) Edizione 12/10 il Fascicolo informativo Mod. 8007 (R4u 2 2%) Edizione 12/10 il Fascicolo informativo Mod. 8008 (R4u k 1,5%) Edizione 12/10

VALORE:

il Fascicolo informativo Mod. 8003 (R4a 2 Cost 2% RB) Edizione 12/10 il Fascicolo informativo Mod. 8004 (R4a 2 2% RB) Edizione 12/10 il Fascicolo informativo Mod. 8005 (R3a 2% RB) Edizione 12/10

- copia del documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui l'intermediario è tenuto a norma del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, documento conforme al modello di cui all'allegato 7A del citato Regolamento;

- copia della dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato 7B del citato Regolamento, da cui risultano i dati essenziali dell'intermediario e della sua attività.

FIRMA DEL CONTRAENTE (o Legale Rappresentante)

Il sottoscritto Contraente

– dichiara che eventuali somme da lui anticipate alla Società prima della conclusione del contratto sono incassate a mero titolo di deposito, senza alcun impegno contrattuale per la Società stessa;

– dichiara inoltre di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni di assicurazione contenute nel Fascicolo informativo sopra indicato.

– dichiara che il presente documento non contiene cancellature e dichiara inoltre di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso;

– dichiara che le informazioni indicate nella proposta sono veritiere ed esatte; dichiara altresì di non aver taciuto, ommesso o alterato alcuna circostanza nella compilazione della proposta, assumendosene ogni responsabilità.

Il sottoscritto Contraente solo in caso di proposta relativa ai prodotti VALORE (R4a 2 Cost 2% RB, R4a 2 2% RB) e VALORE CLUB (R3a 2% RB)

– dichiara di essere consapevole che l'art. 1924 Codice Civile obbliga il Contraente al pagamento del premio relativo al primo anno di assicurazione.

Il sottoscritto Assicurato dichiara di prosciogliere dal segreto professionale e legale i medici e gli enti che possono o potrebbero averlo curato o visitato e le altre persone a cui il beneficiario caso morte, anche dopo il verificarsi dell'evento, si rivolgesse per acquisire ogni informazione e documentazione, poiché le stesse sono essenziali ai fini della valutazione del rischio e dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto assicurativo vita sottoscritto, di cui la presente dichiarazione costituisce parte essenziale ed integrante.

Il sottoscritto Contraente prende atto di quanto segue:

con la sottoscrizione del presente documento il Contraente sottopone alla Società una proposta di assicurazione. Su richiesta e nell'interesse del Contraente, al fine di consentire la prontezza dell'investimento e la certezza della data di decorrenza dell'effetto utile di questo, il contratto si intenderà concluso - sempreché la Società abbia ricevuto la proposta sottoscritta dal Contraente nonché dall'Assicurato se persona diversa, e l'importo del premio da lui stesso versato sia stato accreditato sul conto corrente dedicato alla Società - senza necessità di preventiva accettazione da parte della stessa Società - il settimo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione della proposta stessa. Qualora l'accredito sia successivo al settimo giorno lavorativo il contratto si intenderà concluso il giorno dell'effettivo accredito.

Tale data sarà confermata al Contraente mediante invio da parte della Società di un'apposita comunicazione; dalla data di conclusione del contratto decorre il termine per l'esercizio del diritto di recesso.

A condizione che sia intervenuta la conclusione, il contratto produce effetti dalle ore 24 del giorno indicato sulla polizza quale data di decorrenza. Tale data viene fissata in corrispondenza del giorno di effettivo accredito del premio a favore della Società.

Il sottoscritto Contraente infine prende atto di quanto segue:

REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA

La proposta può essere revocata dal Contraente fino al momento della conclusione del contratto (art. 176 D. Lgs. 209/2005). Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a RB Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) contenente gli elementi identificativi della proposta.

Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente e RB Vita SpA possono esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto (art. 177 D. Lgs. 209/2005). Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata A.R. indirizzata a RB Vita S.p.A. - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) contenente gli elementi identificativi del contratto, e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, trattenendo la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute e quantificate in 25 (venticinque) euro.

In caso di recesso di RB Vita S.p.A. la Società invia comunicazione scritta al Contraente con lettera raccomandata A.R.

Entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi versato.

Qualora il Contraente non riceva, a mezzo posta, il Preventivo personalizzato e il documento di Polizza entro il termine massimo di 25 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione della proposta potrà rivolgersi a: RB Vita S.p.A. - Servizio Clienti - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia) - N. Fax: 02.7216.9292 - indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it.

L'Assicurato esprime il proprio consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE (o Legale Rappresentante)

FIRMA DELL'ASSICURATO (se persona diversa dal Contraente)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara espressamente di approvare l'articolo "Diritto di recesso" delle condizioni di assicurazione relativamente al recesso di RB Vita S.p.A..

FIRMA DEL CONTRAENTE (o Legale Rappresentante)

FIRMA DELL'ASSICURATO (se persona diversa dal Contraente)

PRIVACY

I soggetti interessati al trattamento dei propri dati personali da parte della Società, preso atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) - contenuta nel Fascicolo informativo sopra indicato - consapevoli che i dati personali oggetto di trattamento richiesti dalla Società prima della conclusione del contratto, come pure quelli che potranno essere richiesti in corso di contratto, sono essenziali ai fini della conclusione, gestione ed esecuzione del contratto stesso, acconsentono al trattamento dei propri dati per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti indicati nell'informativa suddetta.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL CONTRAENTE (o Legale Rappresentante)

FIRMA DELL'ASSICURATO (se persona diversa dal Contraente)

ACQUISITORE (collaboratore di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.)

che, in qualità di Soggetto incaricato dell'Adeguata Verifica, ha rilevato i dati anagrafici del Contraente e dell'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 (c.d. legge anticiclaggio) e successive modifiche ed integrazioni, dichiara di ritirare l'assegno riportato nella sezione MEZZI DI PAGAMENTO per il successivo accreditamento del relativo importo a favore di RB Vita SpA. Dichiara inoltre di aver ricevuto la presente proposta alla data di sottoscrizione della stessa.

COGNOME E NOME

FIRMA

CODICE ACQUISITORE

CENTRO OPERATIVO

REGIONE

FAC-SIMILE

LEGENDA PER LA COMPILAZIONE DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA

CONTRAENTE

ASSICURATO

SESSO

- F Femminile
- M Maschile
- G Persona Giuridica

TIPO DOCUMENTO

- 1 Carta di Identità
- 2 Patente
- 3 Passaporto
- 4 Porto d'armi

BENEFICIARI

CASO VITA

- 1 L'Assicurato
- 2 Il Contraente
- 3 Il coniuge dell'Assicurato o, in mancanza, l'Assicurato stesso.

(per tutti i prodotti Quality Life e solo per Valore Club)

IN CASO DI DECESSO

- A Il Contraente.
- B Gli eredi legittimi dell'Assicurato.
- D I figli dell'Assicurato in parti uguali.
- E I genitori dell'Assicurato.
- F Il coniuge dell'Assicurato o, in mancanza, i figli.
- G Il coniuge dell'Assicurato o, in mancanza, gli eredi legittimi dell'Assicurato.
- J Beneficio come da plico sigillato depositato presso la Società.
- L Gli eredi testamentari dell'Assicurato; in mancanza di testamento, i suoi eredi legittimi.

Pagina bianca

Pagina bianca

RB Vita S.p.A.

Sede legale

Corso Italia, 23 - 20122 Milano

Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 7216.5304

CF, P. IVA e Registro imprese di Milano n. 02914890153

Capitale sociale euro 200.000.000 (Deliberato, Sottoscritto e Versato)

Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00052

Società con unico socio, appartenente al

gruppo assicurativo Allianz, iscritto

all'Albo gruppi assicurativi n. 018

Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

A company of **Allianz** 

